



Parchi e Riserve  
dell' Emilia Romagna

Parco Regionale  
Gessi Bolognesi e  
Calanchi dell' Abbadessa



Provincia di Bologna  
Servizio Pianificazione Paesistica

**PIANO TERRITORIALE  
del  
PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI  
E CALANCHI DELL'ABBADESSA**

***Val.S.A.T.***

**Elaborato V**

elaborato introdotto dalla  
**VARIANTE NORMATIVA e CARTOGRAFICA**  
(legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6)  
2005

approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 103 del 5/12/2005

*Enti interessati:*  
Comuni di Bologna, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, S. Lazzaro di Savena,  
Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi - Zona 11

*VARIANTE 2005*

*Redazione*

arch. Piergiorgio Rocchi, coll.: ing. Barbara Nerozzi

*per il Parco:*

arch. Lucia Montagni, dott. David Bianco

*Controdeduzione*

*Direzione e Coordinamento:*

arch. Paola Altobelli.

*Gruppo di lavoro:*

arch. Mariangela Corrado, arch. Marina Terranova, dott. ssa Rosella Ghedini, Dott. ssa Daniela Zara

## Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa



### Variante grafica e normativa al P.T.P.

### Val.S.A.T. E INTEGRAZIONE AL QUADRO CONOSCITIVO DEL P.T.P.

1.Premessa.....	1
2.La procedura di approvazione della Variante alle N.T.A. del Piano Territoriale del Parco (P.T.P.).....	1
3.Inquadramento normativo e contenuti della procedura di Val.S.A.T.....	2
4 Il P.T.P. come stralcio tematico del P.T.C.P. e la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.....	3
4.1. La Val.S.A.T. di un P.T.P.....	3
4.2 Il P.T.P. e il P.T.C.P.....	3
4.3 la Val.S.A.T. del P.T.C.P.....	4
4.4 Considerazioni di merito, l'esempio del P.T.P. del Parco di Monteveglio.....	4
5 I contenuti della Variante alle NTA del P.T.P. del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa. Il Quadro Conoscitivo e il Documento Preliminare.....	5
6. La Val.S.A.T. della Variante alle N.T.A. del P.T.P. del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa.....	6
7.Proposta di lavoro per lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione.....	14
INTEGRAZIONI AL 'QUADRO CONOSCITIVO' del P.T.P.....	15
Dati relativi al punto 1.Gestione agro-forestale.....	16
Dati conoscitivi di supporto alla tematica del recupero del patrimonio edilizio esistente (PEE), punto 4.Recupero del patrimonio edilizio esistente.....	16
Osservazioni alle n.t.a. del p.t.p. del parco dei gessi per la gestione delle aree agricole e forestali (a cura di A.Pesino).....	18
Approfondimenti relativi alle zone di transizione.....	19
Ipotesi di modifica delle possibilità d'intervento agro-forestali.....	21

#### 1.Premessa

Con lettera prot. n. 1488 dell'11 luglio 2002 il Servizio Pianificazione Paesistica dell'assessorato Ambiente, della Provincia di Bologna, avente per Oggetto: "Variante al Piano Territoriale del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa - Osservazioni ai sensi dell'art.5 dello Statuto Consortile.", la responsabile del Servizio comunicava all'Ente Parco che, con riferimento alla Variante di cui all'oggetto, il servizio stesso, dopo aver attivato l'istruttoria relativa, formulava alcune osservazioni. Dopo aver osservato che la LR 20/2000 ha modificato la procedura di adozione e approvazione del P.T.P., per cui il Piano stesso e le relative varianti devono essere composti dalla seguente documentazione: 1. Quadro Conoscitivo, 2. Documento Preliminare, 3.VAL.S.A.T., si rilevava che "la proposta di Variante presentata non risulta elaborata in completa aderenza alla LR. 20/2000, poiché non consta della documentazione sopracitata. Infatti, da un lato risulta necessaria la riorganizzazione e l'adeguamento della documentazione già elaborata sotto forma di 'Quadro Conoscitivo' e 'Documento Preliminare' e, dall'altro, dovrà essere elaborata ex-novo la 'VAL.S.A.T.', del tutto mancante nei documenti presentati dal Consorzio di Gestione del Parco."

A conclusione della lettera si richiedeva al Consorzio di rivedere la proposta di Variante integrandola e

completandola come indicato nella lettera stessa, nel rispetto del combinato disposto della LR n.11/88 e successive mod. ed integr. con la LR 20/2000,

Come pare ormai acquisito, anche dalle prime esperienze di pianificazione urbanistica ex legge 20/2000 (in particolare quelle del Modenese), la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.), prevista all'art.5 della stessa legge, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani", dovrebbe consentire "di prefigurare gli effetti sul territorio dell'attuazione delle previsioni del piano, valutando gli stessi secondo criteri di sostenibilità ambientale e territoriale".

In numerosi studi si è cercato di approfondire la tematica, contando anche sul contributo di enti pubblici istituzionalmente interessati come il Servizio Monitoraggio Sistema Insediativo della RER.

Si è in particolare affrontato l'aspetto della formazione di quella parte del Quadro Conoscitivo, altra novità introdotta dalla legge 20 (che ne parla all'Art.4), funzionale anche alla Val.S.A.T. stessa, ad esempio per tutti quegli aspetti dello stato di fatto, non solo territoriale: e riguardanti il sistema economico e sociale, il sistema naturale e ambientale, il sistema territoriale, il sistema della pianificazione, etc.

Tenendo presente che, con riferimento all'affermazione prima citata occorrono le 'scelte di piano' per poterle valutare, cronologicamente la Valutazione è in posizione intermedia tra il Quadro Conoscitivo, e, nel nostro caso, lo strumento di pianificazione del Parco (e/o dell'area protetta).

Si può affermare che essa debba essere un processo continuo parallelo e integrato alla formazione della nuova strumentazione di piano, con continui processi di feed-back e verifiche. Arrivando ad essere uno strumento corredato anche da strumenti attuativi propri, quando necessario, come potrebbero essere le 'Valutazioni d'incidenza'<sup>2</sup>, per particolari situazioni, o comunque tutte le azioni e/o misure che in base alle formulazioni di prestazioni/mitigazioni relative al rapporto tra scelte di piano e loro effetti, si progetteranno. Nel successivo punto 3 si cercherà di approfondire quelli che sono i contenuti costitutivi della Val.S.A.T..

#### 2.La procedura di approvazione della Variante alle N.T.A. del Piano Territoriale del Parco (P.T.P.).

La nota della RER, prot.n.3476 del 14 febbraio 2001 "Procedimento di approvazione dei piani territoriali dei parchi in seguito all'entrata in vigore della L.R.n.20 del 2000" sembra assimilare le varianti al P.T.P. ai P.T.P. stessi come procedure per la loro adozione e successive fasi, infatti:

"...per l'approvazione del P.T.P. e delle varianti di quelli esistenti si deve applicare la nuova procedura di cui all'art.27. Nell'applicare detta normativa si deve tenere conto della disciplina territoriale e...delle specificità del P.T.P., che a volte, richiedono degli adattamenti della normativa prevista per il P.T.C.P."

La nota non distingue tra varianti "sostanziali" e varianti prive di contenuti che modificano sostanzialmente scelte del P.T.P. che vanno a variare (sia normativamente che graficamente).

Sembra strano, a questo riguardo, che mentre per gli strumenti urbanistici vigenti adottati e/o approvati ante legge 20/2000, non sono richiesti per varianti ad essi, procedure e strumenti della nuova legge (compresa la Val.S.A.T.) questo sia invece richiesto per la pianificazione paesistica e sue varianti, che in alcuni casi (come il nostro) ha iniziato il proprio iter formativo quasi 20 anni fa.

L'art.27 della L.R.20/00, a cui la nota della regione fa riferimento, tratta del procedimento di approvazione del P.T.C.P., delle sue varianti e dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge non dettò una disciplina specifica.

Tenendo l'articolo come riferimento si può costruire la sequenza procedurale che dovrà seguire un Piano Territoriale del Parco e di conseguenza le sue varianti.

La sequenza procedurale (costruita sul P.T.P.), diventa:

<sup>1</sup> L'articolo recita: "1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.

2. A tal fine, nel Documento Preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento.

3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.

4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi".

<sup>2</sup> La "Valutazione di Incidenza" è prevista dalla direttiva CEE "Habitat" del 1992 (92/43/CEE).

1	proposta di piano (viene interpretata come Documento Preliminare)	Ente Parco
2	conferenza di pianificazione	Provincia
3	adozione	Provincia
4	trasmissione	Provincia
5	deposito	Provincia
6	osservazioni e riserve	Provincia
7	controdeduzioni	Ente Parco
8	intesa regionale	Regione
9	approvazione e pubblicazione	

Gli obiettivi e le finalità della conferenza di pianificazione vengono sanciti dalla legge regionale nell'art.14 - Conferenze e accordi di pianificazione. La conferenza di pianificazione ha come finalità la costruzione di un Quadro Conoscitivo condiviso del territorio e del conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, inoltre deve esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione che sono delineati all'interno del Documento Preliminare.

Alla conferenza partecipano tutti gli enti e le amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese e atti di assenso. La conferenza deve, infatti, realizzare la concertazione con gli enti territoriali e le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dal Documento Preliminare.

Nel corso della conferenza di pianificazione si esaminano e si valutano i seguenti documenti:

#### QUADRO CONOSCITIVO

#### DOCUMENTO PRELIMINARE

E gli esiti di una prima VALUTAZIONE SUGLI EFFETTI COMPLESSIVI (cioè appunto la Val.S.A.T.), che derivano dall'attuazione delle scelte indicate dal Documento Preliminare, in considerazione delle caratteristiche del territorio evidenziate nel Quadro Conoscitivo.

La delibera regionale 173/01 definisce i contenuti di questi elaborati indicando nel QUADRO CONOSCITIVO l'organica rappresentazione e valutazione del territorio oggetto della pianificazione; in pratica una ricostruzione sintetica e unitaria delle interazioni tra i vari sistemi e fattori che connotano il territorio. Vi si distinguono tre parti fondamentali:

Stato di fatto: stato del territorio al momento dell'avvio dell'attività

Processo evolutivo: andamento e dinamiche evolutive delle situazioni accertate

Valutazione del territorio: valutazione tecnico discrezionale delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio.

Per quanto riguarda il DOCUMENTO PRELIMINARE la delibera lo definisce come l'elaborato in cui sono individuate le linee portanti del piano in corso di elaborazione, costituite dagli obiettivi generali del piano, dalle scelte strategiche di assetto del territorio attraverso le quali si intende realizzare tali obiettivi, e dai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Di competenza della Giunta come primo atto del processo di elaborazione della proposta di piano da sottoporre al Consiglio per l'adozione, rappresenta il complesso di scelte che riguardano l'impianto generale del piano volte a definire le soluzioni metodologiche e i criteri informativi (piuttosto che i regolamenti).

I suoi elementi costitutivi diventano quindi:

Gli obiettivi generali di sviluppo, di riqualificazione del territorio e di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente

- La definizione di massima degli obiettivi di sostenibilità e dei limiti e condizioni d'uso del territorio allo sviluppo sostenibile
- L'indicazione dei contenuti strategici del piano
- La definizione del rapporto tra le scelte di pianificazione dello strumento di pianificazione e la pianificazione generale e sovraordinata
- Gli elementi di coordinamento ed indirizzo della futura pianificazione di settore del medesimo livello di governo e le eventuali misure necessarie per assicurare la coerenza di quella vigente, tra cui la variazione della stessa.

Infine i compiti della Val.S.A.T. vengono definiti nella:

- Verifica della conformità del piano agli obiettivi generali della pianificazione e della sostenibilità dello sviluppo del territorio dei piani di livello sovraordinato.
- Individuazione, in modo preventivo, degli effetti derivanti dalle scelte di piano, in modo da consentire la selezione tra possibili soluzioni alternative e l'individuazione delle misure per impedire, mitigare o

compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali e i potenziali impatti negativi.

### 3. Inquadramento normativo e contenuti della procedura di Val.S.A.T.

I principali riferimenti normativi:

- ⇒ L.R. 20 del 24 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e sull'uso del territorio";
- ⇒ Deliberazione del Consiglio Regionale n.173 del 4 aprile 2001 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione" ALLEGATO "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n.20 "Contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e conferenza di pianificazione";
- ⇒ Nota della RER, prot.n.3476 del 14 febbraio 2001 "Procedimento di approvazione dei piani territoriali dei parchi in seguito all'entrata in vigore della L.R.n.20 del 2000";
- ⇒ Nota della Provincia di Bologna, Assessorato ambiente, Servizio Pianificazione Paesistica del 27/11/2001 "La Val.S.A.T. (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) per i Piani Territoriali dei Parchi in corso di adozione" (nota ufficiosa).

La L.R. 20/2000 nel tentativo di introdurre elementi di sostenibilità ambientale e territoriale nel processo di pianificazione regionale, provinciale e comunale, definisce obiettivi e procedure e, in particolare, chiede alle previsioni dei piani territoriali di uniformarsi a obiettivi e criteri di sostenibilità in essa contenuti, procedendo ad una valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla attuazione delle politiche e delle strategie dei vari piani.

Ciascuna Amministrazione deve ricercare le soluzioni che risultino meglio rispondenti sia agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale della sua comunità sia agli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva degli effetti che le previsioni del piano avranno sui sistemi territoriali.

Le previsioni contenute nei piani relative alle trasformazioni del territorio si informano agli obiettivi generali dichiarati all'art.2 della legge stessa che riportiamo per esteso:

- „promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
- promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;
- prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediamenti esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione."

La procedura di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale Val.S.A.T. deve quindi soddisfare queste disposizioni, fornendo elementi conoscitivi e valutativi per le decisioni definitive che il piano deve prendere garantendo la coerenza delle stesse con lo stato del territorio e dell'ambiente.

Altro elemento della procedura è l'individuazione delle misure idonee alla mitigazione degli eventuali impatti negativi creati dalle scelte operate, nel senso di individuazione di azioni atte ad impedirli, ridurli o compensarli.

L'art.6 della legge afferma, infatti, che la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli agli stessi che derivano:

- a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo;
  - b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione;
  - c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la vulnerabilità delle risorse naturali.
- Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, la pianificazione territoriale e urbanistica può subordinare l'attuazione degli interventi di trasformazione:
- a) alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilità; ovvero
  - b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente individuate dal piano, che garantiscono la sostenibilità del nuovo intervento.

Si può delineare sinteticamente cosa si intende per Sistema Ambientale e per Sistema Territoriale su cui misurare gli effetti delle azioni dei piani e valutarne al sostenibilità.

**SISTEMA AMBIENTALE**, insieme degli aspetti fisici, morfologici e biotici delle risorse naturali fisiche (acqua, suolo e aria) e biotiche (fauna e vegetazione) che costituiscono un valore insito nelle caratteristiche del territorio:

per la salubrità del territorio urbano e rurale,  
per la sicurezza delle opere e delle attività umane,  
per la qualità della vita e il miglioramento dell'habitat naturale e della biodiversità.

**SISTEMA TERRITORIALE**, assetto fisico e funzionale della organizzazione, delle attività e della presenza antropica sul territorio, riguarda:

gli insediamenti urbani, nel loro insieme di aree ed immobili per funzioni abitative, produttive e di dotazioni territoriali,

gli insediamenti rurali del territorio non urbanizzato, nel loro insieme di spazi ed immobili per l'esercizio e lo sviluppo delle attività agricole nonché del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola, gli elementi costitutivi dell'identità storica, culturale e paesistica del territorio urbano e rurale, il complesso di spazi e attrezzature destinate a servizi di interesse collettivo, gli impianti e le reti tecnologiche, le infrastrutture per la mobilità di merci e persone.

Dunque la Val.S.A.T. si configura come momento del processo di pianificazione che concorre alla formulazione delle scelte definitive del piano, ed è volta a definire in via preventiva gli effetti derivanti dall'attuazione di dette scelte e quindi concorre a scegliere tra le possibili soluzioni alternative quelle che maggiormente rispondono agli obiettivi di sostenibilità ambientale che il piano ha inteso darsi.

Per procedere dovrebbe essere, dunque, necessaria un'approfondita conoscenza del territorio cioè analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi.

La Val.S.A.T. non si deve quindi limitare all'accertamento preventivo (*ex-ante*) della sostenibilità delle scelte e all'indicazione di interventi di mitigazione ma deve essere riferita all'intero processo di pianificazione e, di conseguenza prevedere anche il monitoraggio dell'attuazione del piano e la relativa redazione di bilanci periodici al fine di revisionare e aggiornare il piano stesso.

Ci dovrebbe essere una valutazione intermedia riferita alla gestione e attuazione del piano e una valutazione *ex-post* come bilancio per rinnovare ed eventualmente variare il piano stesso.

In merito a quelli che dovranno essere i contenuti essenziali della Val.S.A.T. la delibera regionale 173/01 li definisce al punto 3.2:

ANALISI DELLO STATO DI FATTO	Acquisizione, tramite il Quadro Conoscitivo, dello stato e delle tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e delle loro interazioni.
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	Assunzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata e gli obiettivi e le scelte strategiche che l'amministrazione intende perseguire con il piano.
INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO	Valutazione, anche attraverso modelli di simulazione, degli effetti delle politiche di salvaguardia e degli interventi di trasformazione del territorio previsti tenendo conto delle possibili alternative.
LOCALIZZAZIONE ALTERNATIVE E MITIGAZIONI	Individuazione delle misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ossia quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti dati dalle scelte di piano ritenute comunque preferibili sulla base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto fra le diverse possibilità.
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA'	Illustrazione, in una dichiarazione di sintesi, delle valutazioni per la sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti del piano indicando, nel caso, le eventuali condizioni cui subordinare l'attuazione delle singole previsioni, le misure e le azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate tra cui gli eventuali interventi di mitigazione o compensazione.
MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI	Definizione degli indicatori per il sistema di monitoraggio degli effetti del piano.

#### 4 II P.T.P. come stralcio tematico del P.T.C.P. e la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.

##### 4.1. La Val.S.A.T. di un P.T.P.

In un elaborato prodotto dal Servizio Pianificazione Paesistica della Provincia di Bologna (27/11/2001) nel quale si delinea il ruolo della Val.S.A.T. per il P.T.P., si afferma che sarà necessario elaborare un documento autonomo che tratti la Val.S.A.T. anche nel caso di P.T.P. e che tale documento probabilmente richiamerà, esplicitandole in un quadro organico, sostanzialmente parti già comprese nel testo delle N.T.A. e della Relazione Illustrativa del Piano.

Nell'elaborato si fa riferimento alla Val.S.A.T. come a un documento in grado di garantire la compatibilità e il monitoraggio del rapporto tra le azioni pianificatorie di sviluppo di ciascun strumento di pianificazione e la salvaguardia del territorio, sottolineando che queste finalità di tutela e di sviluppo sostenibile sono anche gli obiettivi generali sui quali si fonda l'istituzione dei Parchi regionali e richiamando l'art.1 e 2 della L.R.11/88. In conclusione si afferma che una valutazione di sostenibilità per un P.T.P. dovrebbe sia confermare la validità delle azioni specifiche di tutela e riqualificazione da attuare grazie alle politiche definite da tale strumento per le diverse componenti del territorio (flora, fauna, acqua, suolo, paesaggio,...) sia porre in evidenza l'effettiva ricaduta che tali azioni – che sono più propriamente di tutela e valorizzazione (e non di trasformazione) – hanno sullo sviluppo socio economico dei territori situati all'interno dei Parchi stessi.

Si dice ancora che già la direttiva per l'elaborazione del P.T.P. di cui alla L.R.11/88 (dellb.77/89) definisce il piano del parco come "uno strumento processuale che mette in campo tecniche, azioni, strumenti per una verifica progressiva del grado di conoscenza raggiunto, degli effetti delle iniziative attuate, della attualità degli obiettivi individuati, degli effetti diretti ed indiretti sui sistemi naturali e della loro reattività" ponendo con ciò in evidenza che l'aspetto valutativo delle scelte di piano dovrebbe di fatto già essere contenuto nel P.T.P. stesso e che quindi la Val.S.A.T. risulta, in tale condizione, un documento che struttura in modo unitario e maggiormente consequenziale aspetti già presenti negli elaborati del P.T.P. richiesti dalla normativa relativa. In particolare, l'elaborato, sintetizza i contenuti essenziali richiesti dalla legge regionale 20/00 per quanto concerne la valutazione delle previsioni del P.T.P.

ANALISI DELLO STATO DI FATTO	Recepimento delle analisi (peraltro richieste dalla L.R.11/88) della conoscenza dello stato di fatto ponendo in evidenza le problematiche e le criticità ambientali e territoriali.
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	Assunzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata (vedi art.2 L.R.20/00, L.R.11/88, leggi istitutive dei parchi, P.T.P.R., P.T.I.) nonché gli obiettivi generali e specifici del P.T.P. stesso.
INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO	La valutazione dei possibili effetti dell'attuazione delle singole scelte di piano. Dalle problematiche emerse da Quadro Conoscitivo, il P.T.P. ha predisposto specifiche azioni normative (di salvaguardia, valorizzazione e sviluppo) di cui si chiede venga valutato l'effetto che produrranno sul territorio.
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA'	Elaborazione di una dichiarazione di sintesi sulla valutazione della sostenibilità del piano.
MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI	La definizione degli indicatori necessari per il monitoraggio degli effetti. Tale azione di monitoraggio viene già trattata negli elaborati del P.T.P. in risposta alle necessità di valutare gli effetti delle azioni di piano come descritto dalla direttiva regionale.

Risulta evidente con riferimento allo schema dei contenuti della Val.S.A.T. come definiti alla delibera regionale 173/01, che manca il punto relativo alle localizzazioni alternative e alle misure di mitigazione. La nota della Provincia, infatti, non riporta fra i contenuti questo punto sostenendo che "la fase di individuazione delle misure di mitigazione dei potenziali impatti negativi delle scelte di piano risulta in evidente contraddizione con la natura e gli obiettivi di fondo di un P.T.P."

##### 4.2 II P.T.P. e II P.T.C.P.

La nota della RER, prot.n.3476 del 14 febbraio 2001 "Procedimento di approvazione dei piani territoriali dei parchi in seguito all'entrata in vigore della L.R.n.20 del 2000" richiama l'art.6 della L.R.11/88 che attribuisce al Piano Territoriale del Parco valenza di stralcio, per la parte di territorio in cui inerisce, del Piano Territoriale Infraregionale e efficacia di Piano Territoriale Paesistico Regionale, e di conseguenza a seguito dell'entrata in vigore della L.R.20/2000 (che ha abrogato la L.R.6/95) il P.T.P. diventa stralcio del P.T.C.P.

Il Documento Preliminare del P.T.C.P. della Provincia di Bologna tratta al punto A.2.4 di risorse naturali e ambientali senza fare riferimenti precisi allo strumento del P.T.P. o agli obiettivi e alle politiche che questo strumento dovrebbe perseguire all'interno delle aree naturali protette. Lo stesso si pone come obiettivo specifico "il rafforzamento del ruolo del sistema dei parchi naturali istituiti, quale rete di laboratori territoriali, prioritariamente deputati a sperimentare la messa in atto di attività economiche e di gestione dell'uso del suolo ambientalmente sostenibili", non si dice però attraverso quale tipo di azioni dovrebbe essere realizzato questo obiettivo.

Si trovano riferimenti alle aree protette anche nelle politiche da mettere in campo al fine di promuovere o incentivare la qualità ecologica del territorio e la tutela della biodiversità, in particolare: politiche di rafforzamento e legittimazione del ricco sistema di aree protette, istituite quali ambiti di sperimentazione concreta di nuove tipologie di attività produttiva a carattere sostenibile, adatte alla valorizzazione socio-economica dei contesti ambientalmente fragili;

politiche di completamento e rafforzamento del sistema delle aree protette, soprattutto attraverso l'attuazione delle reti funzionali e l'individuazione delle migliori modalità di fruizione, tali da permettere la valorizzazione di questi territori e il loro innalzamento ad un rango di livello regionale.

Riferimenti più precisi il Documento Preliminare li dà in merito alle politiche da attivare nel territorio rurale in modo particolare per quanto attiene al riuso del patrimonio edilizio per funzioni non connesse all'attività agricola (punto B.2.5<sup>3</sup>).

Queste dovranno essere prioritariamente orientate:

a favorire la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, e dei restanti edifici aventi tipologia originaria abitativa; evitare nel contempo che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, e inoltre che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi di carico eccessivi sulle reti infrastrutturali deboli destinate a restare tali.

A tal fine il Piano propone che i Comuni, valutato l'entità del patrimonio inutilizzato, definiscano:

precise limitazioni al numero di unità immobiliari ottenibili da ciascun edificio, destinazioni d'uso ammissibili in particolare rivolgendo attenzione alle condizioni minime di infrastrutturazione, ai requisiti della rete stradale ed escludendo in linea generale la possibilità di inserimento di nuove attività extra-agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio, subordinando l'attuazione degli interventi alla sostenibilità ambientale, favoriscano per gli immobili di tipologia non abitativa e non di pregio storico-culturale o testimoniale (in particolare gli immobili produttivi agricoli o zootecnici di costruzione recente), in caso di dismissione, in primo luogo la riutilizzazione per funzioni idonee in relazione alla loro tipologia e in secondo luogo la demolizione.

#### 4.3 la Val.S.A.T. del P.T.C.P.

La proposta di Val.S.A.T. del P.T.C.P. di cui bisogna ricordare che il P.T.P. è considerato "stralcio", viene sostanzialmente impostata in due fasi<sup>4</sup>:

Una fase qualitativa finalizzata a:

- ⇒ definire:
  - obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale
  - obiettivi generali e specifici del P.T.C.P.
  - politiche-azioni proposte dal Documento Preliminare di Piano per il raggiungimento di tali obiettivi;
- ⇒ verificare le interazioni e le congruenze tra obiettivi di Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale;
- ⇒ fornire considerazioni e suggerimenti per eliminare e/o mitigare le interazioni e gli effetti negativi.

Una fase quantitativa finalizzata a:

- ⇒ valutare:
  - gli effetti del Piano (delle strategie e delle politiche-azioni) rispetto a obiettivi (performance) ambientali e scenari di riferimento (di insediamento, di mobilità, di allocazione e uso delle risorse, ecc.);
  - attraverso l'uso di opportuni indicatori ambientali e di sostenibilità;
  - costruendo bilanci confrontabili tra la situazione esistente (scenario di base o tendenziale) e scenari definibili dal Piano (tendenziale, ottimale e "intermedio").

Come prima valutazione del Documento Preliminare è stata condotta la valutazione qualitativa finalizzata ad individuare la compatibilità fra le politiche-azioni di piano e gli obiettivi di sostenibilità, al fine di individuare le interazioni positive, negative o incerte fra le stesse e conseguentemente segnalare considerazioni e suggerimenti per affrontare le problematiche relative. Solo successivamente si procederà alla valutazione

quantitativa.

Risulta chiaro che, come detto in precedenza, essendo il P.T.P. uno stralcio del P.T.C.P., vengono a mancare i riferimenti per una valutazione quantitativa della Variante alle NTA del Piano del Parco.

La definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale che la Val.S.A.T. del P.T.C.P. ha assunto, le politiche-azioni che il P.T.C.P. ha definito, diventeranno riferimento per la Val.S.A.T. della Variante al P.T.P. da sviluppare partendo dalle matrici e dalle schede di valutazione che la valutazione preventiva del DP del P.T.C.P. ha utilizzato e definito e tenendo in considerazione gli esiti a cui questa è arrivata.

Per ciascun obiettivo generale, infatti, è stata sviluppata una matrice al fine di evidenziare gli incroci (interazioni) tra le politiche-azioni previste dal Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale.

Interazioni che sono definite secondo la seguente classificazione:

VV	= politica compatibile con il criterio ed efficace, effetti positivi
V	= effetti genericamente positivi
?V	= effetti incerti presumibilmente positivi
?	= possibile interazione, effetti incerti
?X	= effetti incerti presumibilmente negativi
X	= politica contrastante con l'obiettivo specifico, effetti negativi
Cella vuota	= nessuna interazione

Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che hanno portato alla valutazione delle singole interazioni e le relative problematiche, sono state elaborate delle schede di valutazione e approfondimento per ciascun obiettivo generale del Piano.

In realtà, nella proposta di Val.S.A.T. presentata solo alcuni obiettivi hanno trovato un approfondimento in queste schede di valutazione e quelli inerenti alle risorse naturali e ambientali, o alle risorse del territorio rurale non sono fra questi.

Di seguito si riportano gli schemi degli obiettivi del piano (ALLEGATO 1) e delle conseguenti matrici di valutazione attinenti alle risorse naturali e ambientali, alle risorse storiche paesaggistiche del territorio rurale e agli insediamenti rurali ed attività agricole, in quanto questi dovranno essere riferimento per la valutazione degli obiettivi e delle politiche che la Variante al P.T.P. ha inteso perseguire.

Riferimenti:

"risorse naturali e ambientali" (nOG 17),

"risorse storiche e paesaggistiche del territorio rurale" (nOG18),

"insediamenti rurali ed attività agricole" (nOG19 e 20)

#### 4.4 Considerazioni di merito, l'esempio del P.T.P. del Parco di Montevoglio.

Primo esempio di applicazione della procedura di approvazione di un P.T.P. è il caso del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Abbazia di Montevoglio dove gli elaborati del Piano sono stati completati con un ulteriore breve documento nel quale si è definito:

- il Quadro Conoscitivo del territorio – "studi settoriali sugli aspetti geologici e geomorfologici, copertura vegetale e emergenze floristiche, presenze faunistiche, aree coltivate e ambiti di rilievo paesaggistico, storia e patrimonio architettonico, dinamiche economiche e insediative, stato della viabilità principale, secondaria, della sentieristica e delle strutture potenzialmente a disposizione del Parco;
- le principali problematiche e criticità ambientali e territoriali;
- gli obiettivi di sostenibilità sia generali sia specifici – si esplicitano nell'art.1 delle NTA "Finalità del Parco" redatto tenendo come riferimento l'art.1 della L.R.11/88 e nel quale trova applicazione quanto previsto al comma 2 dell'art.2 della L.R.20/2000;
- la valutazione dei possibili effetti delle scelte di piano – si elencano i "risultati attesi" (solo quelli che potrebbero produrre effetti positivi) dall'applicazione degli obiettivi e delle politiche che il Piano metterà in gioco la valutazione della sostenibilità del piano;
- gli indicatori sugli effetti delle azioni di piano – si indica l'EdG come soggetto che provvederà alla "progressiva costruzione e al costante aggiornamento di un sistema informativo sul territorio protetto e allo svolgimento di una permanente attività di monitoraggio ambientale", all'interno delle NTA si elencano i temi per i quali questo monitoraggio dovrà essere previsto e per i quali dovranno essere individuati una serie di indicatori per la valutazione.

<sup>3</sup> Questo punto viene citato in quanto ritenuto pertinente rispetto al contenuto della Variante al P.T.P.

<sup>4</sup> Punto B1 Fasi della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del P.T.C.P. (pag.25 del documento di Val.S.A.T. presentato in Conferenza di Pianificazione)

Si ritiene che a questi vadano poi aggiunti gli obiettivi che il Documento Preliminare del P.T.C.P. introduce in merito alle aree protette e più in generale in merito alla tutela e alla gestione del patrimonio rurale. Tali obiettivi tengono conto delle indicazioni introdotte con la L.R.20/2000.

In merito agli OBIETTIVI SPECIFICI questi sono quelli più strettamente legati alle scelte attuate dalla Variante e che portano alla definizione delle azioni in essa definite. Li ritroviamo all'interno dell'elaborato "Integrazioni al Documento Preliminare" che accompagna la Variante ma qui vogliamo tentare di riassumerli in uno schema che li metta in relazione alla "prestazione attesa" e all'azione che si mette in campo secondo lo schema OBIETTIVO/ PRESTAZIONE/ AZIONE.

Risulta chiaro, anche dalle indicazioni che si possono ricavare dalla citata nota elaborata dal Servizio Passistico della Provincia, che gli obiettivi e le finalità di un P.T.P. sono (e devono) essere sempre obiettivi mirati alla riqualificazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio del Parco e, in quanto tale, potranno essere considerati anche obiettivi per la sostenibilità del Piano (e quindi della variante).

## 6. La Val.S.A.T. della Variante alle N.T.A. del P.T.P. del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa.

### ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Assumere le informazioni del QC come riferimento per l'analisi dello stato di fatto evidenziando le criticità e le esigenze emerse che hanno portato alla necessità di elaborare un provvedimento di variazione. (si vedano in proposito le integrazioni fatte al Documento Preliminare)

### DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Assumere gli obiettivi del Documento Preliminare come obiettivi per la Val.S.A.T., sia quelli *generali* che quelli *specifici*; correlandoli e rapportandoli alla Val.S.A.T. del P.T.C.P. ed ai suoi obiettivi di piano.

### INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO

Azioni di salvaguardia, valorizzazione e sviluppo: le scelte fatte nella Variante vanno in questa direzione e in questo modo tentano di risolvere le problematiche e le esigenze che hanno portato alla necessità di fare la Variante stessa.

Descrizione delle scelte (strategiche, sostanziali, specifiche), fatte dalla variante. (si vedano in proposito le integrazioni fatte al Documento Preliminare)

### VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA'

Le scelte fatte sono *sostenibili*? La situazione è "migliorata"?

culturali, scientifici, didattici e sociali. Il territorio interessato è ricompreso nei comuni di Pianoro, Bologna, San Lazzaro di Savena e Ozzano nell' Emilia.

In particolare le finalità del Parco possono essere considerate così articolate:

- tutela, risanamento, restauro e valorizzazione dell' ecosistema, dei siti e dei paesaggi, di specie e associazioni vegetali, di comunità biologiche e dei loro habitat, di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche, di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica;
- realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita, e delle attività dell' uomo nel suo sviluppo storico;
- qualificazione e promozione delle attività economiche e dell' occupazione locale;
- recupero di aree marginali e degradate nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
- incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.

#### 2 (finalità specifiche del Parco)

Le specificità dell'area protetta comportano l'assunzione delle seguenti finalità fondamentali:

- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente;
- in particolare attraverso la tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui:
  - gli habitat degli affioramenti gessosi messiniani denominati Gessi Bolognesi, con i relativi sistemi carsici, fenomeni e manifestazioni carsiche, sia ipogee che epigee, ivi compresi habitat di rilevanza comunitaria quali "grotte non ancora sfruttate a livello turistico" (Direttiva CEE 92/43, Codice Corine n.65), e di tutte le specie animali e vegetali in essi presenti;
  - gli habitat delle formazioni calanchive, in particolare quelle denominate Calanchi dell' Abbadessa, e di tutte le specie animali e vegetali in essi presenti;
  - le specie animali di interesse comunitario presenti nel territorio protetto, ovvero tutte le specie di chiroteri tra cui, in particolare, le specie legate agli ambienti carsici (*Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythi*, *Myotis myotis*) alcune specie di rettili (*Emys orbicularis*) e di anfibi (*Triturus cristatus*, *Bombina variegata*);
- la conoscenza e la divulgazione degli ambienti sopra descritti;
- la tutela del paesaggio agrario e delle testimonianze storiche dell' insediamento umano;
- la riqualificazione della presenza antropica nel contesto dell' area protetta, intesa sia come presenza costante che utilizza il territorio per le diverse attività, sia come presenza occasionale di visitatori.

#### 3 (obiettivi del piano territoriale)

Il Piano Territoriale del Parco, di seguito denominato P.T.P., elaborato ai sensi dell'art.6 della l.r.11/88, assume le finalità di cui al comma 2 come obiettivi specifici da raggiungere, nel quadro degli obiettivi generali assegnati dal PTR ai Parchi regionali, consistenti nel coordinamento delle azioni di tutela delle aree di valore naturalistico con le azioni di valorizzazione del territorio del Parco, nonché di svolgimento di attività umane compatibili, in una visione di equilibrio tra uso delle risorse e protezione dei valori ambientali.

Descrivere i "benefici" che deriveranno dalle scelte fatte nella variante, tenendo presenti le Matrici Qualitative della VAL.S.A.T. del P.T.C.P..

### MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI

Indicare una serie di sintetici e significativi indicatori che nel futuro potranno essere utilizzati per verificare la sostenibilità delle scelte strategiche introdotte dalla Variante e che diventeranno anche la base del monitoraggio del piano, relazionandosi con i monitoraggi individuati per il citato Piano di Gestione del pSIC.

### DEFINIZIONE DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI D'USO DEL TERRITORIO.

Ad esempio, l'introduzione delle 'condizioni di antropizzazione' come vincolo all'intervento sul PEE.

## A. Contenuti strategici della Variante e azioni introdotte nelle N.T.A. del P.T.P. dei Gessi e del Calanchi dell'Abbadessa

Gli argomenti evidenziati con asterisco sono quelli che, possono generare condizioni impattanti.

ARGOMENTI/ ARTICOLI N.T.A.	Contenuto azione	Corr.Val.S.A.T. P.T.C.P.cfr tab.B.	
<b>DIRETTIVE PER I PRG</b>  ART.4 direttive e criteri metodologici per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione subordinati	Direttive PRG - viene data come prescrizione l'elaborazione di una tabella/abaco di riferimento per colori e materiali da utilizzare negli interventi edilizi, concordato con EdG.  Si inserisce l'APPENDICE 1 - Indicazioni ai Comuni sull'individuazione delle caratteristiche tipologiche edilizie ed insediative del patrimonio edilizio esistente.	n.OG 20 20.a.1, 20.a.2, 20.b.1, 20.c.1 20.c.2	
<b>NULLA-OSTA</b>  ART. 6 BIS - Nulla Osta del parco	Per l'art.4, punto 4, del DPR 6/6/2001, n.380 è il Comune, attraverso lo "sportello unico per l'edilizia" ad acquisire dall'EdG il 'Nulla Osta' per il rilascio delle concessioni. Il Nulla Osta non è richiesto per MO e MS se non sono previste modifiche nei colori e nei materiali di finitura e se il Comune non si è dotato della tabella/abaco, e per le normali operazioni colturali nelle zone B, C, Pre-Parco. In zona C si richiede il Nulla Osta per la realizzazione di ricoveri per piccoli attrezzi agricoli in proprietà più grandi di 2 ettari. In zona C si richiede il Nulla Osta per parziali e limitate modifiche delle strade poderali ed interpoderali.		
<b>TUTELA E GESTIONE AREE FORESTALI</b>	Vedi singole sottozone.	n.OG 19 19.b.2	
<b>TUTELA DELLE ACQUE</b>  ART.14	Si consentono invasi per l'accumulo d'acqua a fini irrigui in zona C (tranne Cg) e in Pre-Parco, di dimensioni minori di 2.500mc.  Si consentono interventi di tipo conservativo per gli specchi d'acqua (dell'elaborato T.3.1) in tutte le zone del Parco.  Ad eccezione delle zone A si consentono anche interventi di manutenzione degli invasi esistenti a uso agricolo, il RP stabilirà in che modo.  Si introduce l'art.233 del RD 1265/34 per il lagunaggio dei liquami, e si permette in zona C e in Pre-Parco se si applica quanto previsto dal regolamento CEE 1854/99 per la zootecnia biologica.	n.OG 17  17.b.6	*
<b>TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO</b>  ART.15	Vengono ammessi, solo a fini colturali e fatte salve le prescrizioni di tutela archeologica, limitati movimenti di terra nelle zone C (tranne Cg) e Pre-Parco, fatto salvo RD 3265/39 e altre indicazioni.	nOG 18 18.a.2, 18.a.4	*
<b>TUTELA DEI NUCLEI, DEGLI INSEDIAMENTI ISOLATI E DEI PERCORSI DI INTERESSE STORICO</b>  ART.17  ART.17 BIS - Direttive alla pianificazione comunale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (nuovo Articolo)	Si limitano le categorie di intervento (MO, MS, RS, RRC, RE) solo agli edifici senza valore storico, prima era per tutti. Con l'art.17 BIS si subordinano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a: Valore storico dell'edificio Connessione o meno con l'attività agricola. Condizioni di antropizzazione. E ancora:	nOG 18 18.a.4  nOG 20 20.a.3 20.b.1	

esistente (nuovo Articolo)	<p>Tipologia edilizia e insediativa  Tipologia d'uso originale dell'edificio  Contesto ambientale  Si permettono come categorie di intervento: MO, MS, RS, RRC, RE, CD, A, CU, NC.  Si indica il Regolamento del Parco come strumento che può dettare norme sui materiali e le tecniche costruttive, comprese indicazioni per le recinzioni.</p>		
AREE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ART.21	<p>Si aggiungono:  P6 Edifici "La Fornace" – per casa di riposo  P7 Edifici "Ex casa Pizzo Calvo" – per campeggio</p>	nOG17 17.c.2	*
ZONE URBANIZZATE ART.23 –	<p>Direttive per la pianificazione delle zone urbanizzate ricomprese dentro il perimetro del Parco  Si aggiungono gli insediamenti di Castel de' Britti Est (n.19) e Sud (n.22), equiparandoli a quelli di Farneto e Castel de' Britti Ovest  Si aggiungono gli insediamenti di Villa Seminario – S. Liberata (n.23) in cui andrà limitato ogni aumento di carico urbanistico e, in particolare per quanto riguarda l'area di villa Seminario, sarà necessario tutelare il parco di pertinenza e non bisognerà aumentare la volumetria esistente.</p>		
STRUTTURE DEL PARCO ART.25 – Strutture del Parco  ART.26 – Aree attrezzate per la fruizione del parco.	<p>Si consente in tutte le strutture del Parco l'inserimento parziale dell'uso "attività culturali e formative, sportive e ricreative a contenuto concorso di pubblico e prive di effetti significativi di inquinamento (compresi eventualmente pubblici esercizi interni)" relative alle attrezzature per il ristoro degli utenti. Potranno essere gestite anche da privati.  Si elimina la struttura dell'asilo di Castel de' Britti permettendo a quella di Ca' de Mandorli (S3) di diventare anche centro di educazione ambientale del Parco, punto di appoggio per la vigilanza e centro visita, ricorrendo alla realizzazione di una nuova struttura.  Si introducono:  S5 "La Fornace" in val di Zena – come punto di sosta e ingresso al Parco dell'ambito fluviale, con spazi attrezzati e locali per l'accoglienza dei visitatori.  S6 "Pieve di Pastino" (Comune di Ozzano) – come centro di informazione ed educazione ambientale del Parco e sosta attrezzata in un punto di valenza storica e panoramica.  Si introduce un area di sosta – R9 Val di Zena (Fornace) in quanto area di interesse paesaggistico utilizzabile per l'accesso al Parco e per la connessione con la rete dei percorsi e dei sentieri.  Si introducono due aree a parcheggio:  P20 località Fornace, per 15-20 macchine a servizio dell'area di sosta R9  P21 località Pieve di Pastino, per 5-6 macchine a servizio della struttura S6</p>	nOG17 17.c.2.  nOG18 18.b.1	*
ZONE E SOTTOZONE	In tutte le zone viene specificata come attività consentita quella di residenza rurale.		
ZONA B – ART.19	DISPOSIZIONI AGROFORESTALI INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI – vedi tabella C.	n.OG 19 19.b.1 19.b.2	

<p><b>ZONA C – ART.20</b></p>	<p><b>ATTIVITA' CONSENTITE</b>  Si introducono, puntualizzando attività già consentite, anche:  - attività di ricovero di equini per conto terzi  - attività di bed e breakfast  - centri di accoglienza per disabili anche in strutture temporanee realizzate con modalità concordate con l'EdG</p> <p><b>DISPOSIZIONI AGROFORESTALI</b></p> <p><b>TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE</b>  Per proprietà più grandi di 2 ettari è consentita la realizzazione di un ricovero per piccoli attrezzi agricoli alle condizioni di cui all'APPENDICE 2 e previo Nulla Osta.</p> <p><b>INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI – vedi tabella C</b></p> <p><b>REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE</b>  Si ammette la parziale e limitata modifica delle strade poderali ed interpoderali dietro presentazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato e previo Nulla Osta.</p>	<p>n.OG 19  <b>19.b.1,</b>  <b>19.b.2</b></p> <p>n.OG 20  <b>20.a.3.</b></p>	<p>*</p>
<p><b>PRE-FARCO – ART.22</b></p>	<p><b>DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE – vedi tabella C</b></p> <p><b>DISPOSIZIONI AGROFORESTALI</b></p> <p><b>REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE</b>  Si ammette la parziale e limitata modifica delle strade poderali ed interpoderali dietro presentazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato e previo Nulla Osta.</p>	<p>n.OG 19  <b>19.b.1,</b>  <b>19.b.2</b></p>	

B. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' DELLA Val.S.A.T. DEL P.T.C.P. in relazione agli obiettivi dello stesso.

		17.b.6	17.c.2	18.a.2	18.a.4	18.b.1	19.b.1	19.b.2	20.a.1	20.a.2	20.a.3	20.b.1	20.c.1	20.c.2
3	OBIETTIVI SOSTENIBILITA'													
	3.A.1	W					?V	?V						
	3.A.2	W					?V	?V						
	3.A.3						V	V						
	3.B.1	W					V	V						
	3.B.2	W												
	3.C.1	?V												
3.C.2	?V													
4	4.A.1						V	V	V					
	4.B.2						?V	?V	W					
	4.B.3						V	V	W					
	4.C.2						?V	?V	V					
5	5.A.1		W	W	W	?V	V	V		W			V	V
	5.A.2		W	W	W	?V	V	V						V
	5.A.3		W			?V	V	V						
	5.A.4		W			?V	V	V	V					
	5.A.5		W											
	5.A.6			W	W	W	W	W						
	5.A.7		W	W		?V	V	V						
	5.B.1			W			W	W						
	5.B.2			?V	?V	W	V	V						
	5.B.3			W	W	?V	V	V						
9	5.C.1		W	W	W	W	W	V	V	V	V	V	W	W
	9.A.3			?V	V	?V				V		V		
	9.A.4			V	W	V	V	V						
	9.B.1			?V	V		?V	?V				W		
	9.B.2			?V	V	V	V	V						
	9.B.3			V	V	V	V	V	V					
	9.B.4				?V	V	V	V						
	9.C.1			V	W		W	W		V			V	
	9.C.2			W										V
	9.C.3			?V										
	9.D.1									?V		?V		
	9.E.1			V					W					
	9.G.1					?V	V	V						
	9.H.1					?V								
	9.H.2			V	V	?V	?V	?V						
9.H.3			V										W	
10	10.A.1			?V		?V	W	W	W					
	10.B.1			?V		?V	W	W						
	10.B.2			?V			W	W						
	10.B.3					?V	W	W						
	10.C.1						W	W						
12	12.A.1	?V			V		V	V						
	12.A.2			?V	V		W	W						
	12.A.3			?V			?V	?V	V					
	12.B.1				?V		W	W						
	12.C.1			?V	?V		?V	?V	V					

legenda

- WV = politica compatibile con il criterio ed efficace, effetti positivi
- V = effetti genericamente positivi
- ?V = effetti incerti presumibilmente positivi
- W = possibile interazione, effetti incerti
- ?X = effetti incerti presumibilmente negativi
- X = politica contrastante con l'obiettivo
- specifico, effetti negativi
- Cella vuota = nessuna interazione

Come si può notare dalla tabella prima riportata l'aver rapportato le azioni della Variante alle politiche/azioni del P.T.C.P., permette, anche se il rapporto è spesso tra obiettivo generale e azioni specifiche di variante, di utilizzare i medesimi stessi criteri per poter collegare gli stessi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale (sia generali che specifici) dichiarati dalla Val.S.A.T. del P.T.C.P. Una prima considerazione è che da questo rapporto non si evidenziano politiche contrastanti, (effetti negativi o effetti incerti presumibilmente negativi), con gli obiettivi dichiarati dal Documento Preliminare del P.T.C.P. Di conseguenza si prendono in considerazione le azioni introdotte dalla Variante che, in prima istanza producono, secondo la dizione della Val.S.A.T. del P.T.C.P., "possibile interazioni/effetti incerti" (vale a dire quelli contrassegnati con il simbolo "?"), ma anche quelle che per nostra autonoma considerazione possono generare problemi (vale a dire quelli contrassegnati con l'asterisco nella tabella A).

TUTELA DELLE ACQUE ART.14	In zona C (tranne le sottozone Cg) e in Pre-Parco: invasi per l'accumulo d'acqua a fini irrigui, di dimensioni < 2.500 mc. in tutte le zone del Parco: interventi di tipo conservativo per gli specchi d'acqua (dell'elaborato T.3.1). Ad eccezione delle zone A interventi di manutenzione degli invasi esistenti a uso agricolo; lagunaggio dei liquami in zona C e in Pre-Parco (CEE 1854/99 per la zootecnia biologica).	n.OG 17 17.b.6	*
------------------------------	--	-------------------	---

Come è possibile notare gli obiettivi di sostenibilità previsti dalla Val.S.A.T. del P.T.C.P., cioè quelli in relazione ai quali alcune azioni/politiche possono generare problemi, sono "general". Occorre pertanto una volta verificato che gli obiettivi di sostenibilità di cui sopra non riguardano direttamente l'azione specifica generata dalla variante, passare ad una valutazione specifica.

Il caso sopra è emblematico: l'azione generata dalla Variante al P.T.P. riguarda sicuramente la TUTELA DELLE ACQUE, ma non ha rapporti diretti con gli obiettivi di sostenibilità della Val.S.A.T. di cui ai punti 3.C1 e 3.C2 mentre può essere correlato al 12.A1, che concerne la riduzione dell'impatto ambientale associato alle attività agricole (prelievi idrici...etc).

L'obiettivo della Variante su questo punto è quello di contribuire ad una regolamentazione dei prelievi idrici per uso agricolo nelle sole zone C di Parco, soprattutto in relazione alla stagionalità degli stessi, consentendo limitati interventi per lo stoccaggio dell'acqua.

Si ritiene che tali interventi, oltre a risolvere problemi oggettivi di approvvigionamento idrico delle aziende insediate nel Parco, contribuisca a difendere i corsi da emungimenti incontrollati.

STRUTTURE DEL PARCO ART.25 - Strutture del Parco	In tutte le strutture del Parco: inserimento parziale dell'uso "attività culturali e formative, sportive e ricreative a contenuto concorso di pubblico e prive di effetti significativi di inquinamento (compresi eventualmente pubblici esercizi interni)" relative alle attrezzature per il ristoro degli utenti. Ca' de Mandorli (S3) diventa centro di educazione ambientale del Parco, punto di appoggio per la vigilanza e centro visite, realizzazione di una nuova struttura. Si introducono: S5 "La Fornace" in val di Zena - come punto di sosta e ingresso al Parco dell'ambito fluviale, con spazi attrezzati e locali per l'accoglienza dei visitatori. S6 "Pieve di Pastino" (Comune di Ozzano) - come centro di informazione ed educazione ambientale del Parco e sosta attrezzata in un punto di valenza storica e panoramica. Introduzione di: un area di sosta - R9 Val di Zena (Fornace) in quanto area di interesse paesaggistico utilizzabile per l'accesso al Parco e per la connessione con la rete dei percorsi e dei sentieri. E di due aree a parcheggio: P20 località Fornace, per 15-20 macchine a servizio dell'area di sosta R9 P21 località Pieve di Pastino, per 5-6 macchine a servizio della struttura S6	nOG17 17.c.2 nOG18 18.b.1	*
ART.26 - Aree attrezzate per la fruizione del parco.			

Gli interventi generati dalla modifica all'art.25 delle NTA, riconducibili all'obiettivo 18.b.1, hanno un rapporto con gli obiettivi di sostenibilità di cui ai punti 5.A3 e 5.A4 (rispettivamente 'Tutela delle specie

minacciate e della diversità biologica' e 'Conservazione e recupero degli ecosistemi'). I caratteri assolutamente puntuali degli interventi ammessi e la loro ubicazione sul territorio, non configurano con quegli obiettivi e concorrono al raggiungimento di quelli del 17.c.2. ('politiche di rafforzamento del sistema delle aree protette...'), oltreché ovviamente agli scopi complessivi del Parco.

TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO ART.15	nelle zone C (tranne Cg) e Pre-Parco limitati movimenti di terra, solo a fini colturali e fatte salve, fatto salvo RD 3265/39 e altre indicazioni come le prescrizioni di tutela archeologica.	nOG 18 18.a1 18.a2 18.a4	*
--	--	-----------------------------------	---

La possibilità di realizzare limitati movimenti di terra a fini colturali, riconducibili come obiettivi di P.T.C.P. al 18.a1, se controllato come modalità esecutive, può non confliggere con gli obiettivi 18.a2 e 18.a4 che sono assimilabili al tema della tutela del paesaggio agrario dell'articolo normativo in oggetto e all'obiettivo di sostenibilità 10.A1.

AREE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ART.21	Si aggiungono: P6 Edifici "La Fornace" - per casa di riposo P7 Edifici "Ex casa Pizzo Calvo" - per campeggio	nOG17 17.c.2	*
---	--	-----------------	---

Esiste compatibilità tra azioni proposte e quadro di P.T.C.P. e Val.S.A.T., in particolare con gli obiettivi di cui al punto 5 (paesaggi, ecosistemi, qualità sociale degli spazi) tanto che vengono valutati come "politica compatibile con il criterio ed efficace, effetti positivi"; tuttavia gli interventi ammessi, nel loro specifico edilizio ed insediativo e considerando l'appartenenza ad un pSIC, dovranno essere sottoposti a "Valutazione d'incidenza".

#### NORME SPECIFICHE DI ZONA

ZONA C - ART.20	nuove attività, - attività di ricovero di equini per conto terzi - attività di bed e breakfast - centri di accoglienza per disabili anche in strutture temporanee realizzate con modalità concordate con l'EdG DISPOSIZIONI AGROFORESTALI: TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE realizzazione di un ricovero per piccoli attrezzi agricoli alle condizioni di cui all'APPENDICE 2 e previo Nulla Osta (per proprietà più grandi di 2 ettari). INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI - vedi tabella C REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE Ammissa la parziale e limitata modifica delle strade poderali ed interpoderali	n.OG 19 19.b.1, 19.b.2  n.OG 20 20.a.3.	*
-----------------	--	--	---

Per quanto concerne la possibilità di realizzare i ricoveri per gli attrezzi nelle zone C, dietro presentazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato e previo "Nulla Osta", le strutture non dovranno essere organicamente ancorate al suolo, ma appoggiate ad una porzione di terreno che, sotto il pavimento, deve rimanere permeabile; si danno anche particolari costruttivi: le strutture dovranno essere realizzate in legno mordenzato, con tinta castagno o quercia; e rispettare dimensioni massime di ingombro di 3 ml x 3 ml - altezza all'estradosso del colmo 2,5 ml; avere il tetto composto di due falde inclinate; con copertura in legno, coppi; lo sporto non deve superare i 0,30 ml.; oltre alla porta d'ingresso potranno essere dotati di una finestra con dimensioni massime di 1 ml x 1 ml.  
Gli obiettivi di P.T.C.P. 19.b1 e 19.b2, a cui sono stati assimilati alcuni degli interventi ammessi dalla nuova norma, presentano elementi di interazione ed effetti incerti con gli obiettivi di sostenibilità 12.A.3, 12.C.1. La possibilità di realizzare in modo controllato piccoli ricoveri, può aiutare una politica di rimozione di manufatti incongrui come baracche, tettoie etc e avere quindi un effetto di riqualificazione paesaggistica.

### C. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

azioni introdotte dalla Variante

4.0 edificio senza valore storico	4.1.a edificio di interesse storico ed architettonico (DL490/1999) 4.1.b edificio di pregio storico-culturale e testimoniale (art.A-9, comma 2, LR20/2000)	ALTRO	N.T.A. VIGENTI
-----------------------------------	---	-------	----------------

ZONA B	att. ammesse	attività esistenti 2.3 ricerca scientifica 2.4 attività agricole 2.4.1 residenza rurale 2.6 residenza 2.7 agriturismo	attività esistenti 2.3 ricerca scientifica 2.4 attività agricole 2.4.1 residenza rurale 2.6 residenza 2.7 agriturismo	EMERGENZE CULTURALI (elab. T3.2): chiese, edifici religiosi, fontane-RS case coloniche, palazzi-RS ,RRC	Su tutti gli edifici esistenti sono ammessi interventi manutentivi (art.42 e 43 Lr.47/78), oppure di restauro e risanamento conservativo (lett. c) comma 1 art. 31 L. 457/78). E' sempre consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento delle seguenti attività: ricerca scientifica, coltivazione agricola, residenza, attività agrituristiche e di turismo rurale; il cambio d'uso per funzioni residenziali non connesse all'agricoltura è ammesso finalmente agli edifici riconosciuti come beni culturali, di cui all' art. 17.		
	int. ammessi	MO, MS, RS, RRC  CD da 2.4.1 e 2.6 a 2.3, 2.6, 2.7  CU in aumento di 1UA per CD a 2.6  CD da 2.4 stalla e/o fienile a sup. accessoria di 2.6 e 2.7 attraverso "progetto di nucleo" (PUA)  RE per edifici esistenti in sottozona Bp già destinati all'attività 2.4.1 o 2.6	MO, MS, RS, RRC  CD* da 2.4.1 e 2.6 a 2.3, 2.6, 2.7* da 2.4.1 a 2.6 il CD è ammesso anche per le parti di edifici complessi (EAP) già destinati a residenza per 1UA  CU in aumento di 1UA per CD a 2.6  CD da 2.4 stalla e/o fienile a 2.3 o sup. accessoria di 2.6 e 2.7			EDIFICI CON TIPOLOGIA D'USO IN CONTRASTO CON LE FINALITA' DELLE NORME individuate dall'EdG insieme al Comune interessato, possono essere recuperati nella misura del 40% della SU esistente, in aree esterne all'area protetta, previa demolizione e ripristino dei luoghi originari ed eventuale cessione all'EdG delle aree interessate	COMMENTO: si regolamentano le possibilità di intervento distinguendo gli edifici di interesse storico-architettonico o privi di valore storico, si introducono indicazioni specifiche per la tipologia stalla e/o fienile, si condizionano gli interventi alla realizzazione di 3 condizioni di antropizzazione.
	condizioni	3 condizioni di antropizzazione di cui obbligatorio il collegamento alla viabilità ordinaria (tranne per MO)	3 condizioni di antropizzazione di cui obbligatorio il collegamento alla viabilità ordinaria (tranne per MO)				

ZONA C	att. ammesse	attività esistenti 2.3 ricerca scientifica 2.4 attività agricole 2.4.1 residenza rurale 2.7 residenza 2.8 agriturismo 2.10 attività di servizio	attività esistenti 2.3 ricerca scientifica 2.4 attività agricole 2.4.1 residenza rurale 2.7 residenza 2.8 agriturismo 2.10 attività di servizio	EMERGENZE CULTURALI (elab. T3.2): chiese, edifici religiosi, fontane-RS case coloniche, palazzi-RS ,RRC	Su tutti gli edifici esistenti ad esclusione di quelli individuati ai sensi del precedente art.17 sono ammessi interventi manutentivi (art. 42 e 43 Lr.47/78), oppure di restauro e risanamento conservativo (lett. c) e ristrutturazione edilizia (lett. d, comma 1 art. 31 L. 457/78). E' consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'uso residenziale, per edifici riconosciuti come beni culturali, di cui all' art. 17, oppure per edifici aventi originaria funzione abitativa. E' comunque consentito su tutti gli edifici il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento delle altre attività ammesse di cui al comma 2 del presente articolo. Per gli edifici non classificati come beni culturali e destinati o da destinarsi ad attività connesse all'agricoltura, sono ammissibili ampliamenti finalizzati a migliorare la fruibilità e le caratteristiche igienico-sanitarie; tali ampliamenti non dovranno superare, in termini volumetrici, il 10% dell'esistente.	
	int. ammessi	MO, MS, RE  CD da 2.4.1 e 2.7 a 2.3, 2.7, 2.8, 2.10  A del 25% della SU esistente per edifici con attività 2.4.1 con aumento CU di 1 UA legata al nucleo principale edificio e familiare  A interno del 30% della SU esistente per edifici con attività 2.4 finalizzato a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e produttive agricole  CD da 2.4 stalla e/o fienile a 2.3, 2.7, 2.8, 2.10  CU può aumentare di 1 UA in caso di CD a 2.4.1 e/o 2.7	MO, MS, RS, RRC  CD da 2.4.1 e 2.7 a 2.3, 2.7, 2.8, 2.10 CU può aumentare di 1UA in caso di CD a 2.7  A interno del 25% della SU esistente per edifici 4.1.b con attività 2.4.1 e connesse all'attività agricola con aumento CU di 1 UA legata al nucleo principale edificio e familiare  A interno del 10% della SU esistente per edifici 4.1.b con attività 2.7 senza aumento di CU  CD da 2.4 stalla e/o fienile a 2.3, 2.7, 2.8, 2.10 CU può aumentare di 1UA in caso di CD a 2.4.1 e/o 2.7			EDIFICI CON TIPOLOGIA D'USO IN CONTRASTO CON LE FINALITA' DELLE NORME individuate dall'EdG insieme al Comune interessato, possono essere recuperati nella misura del 40% della SU esistente, in aree esterne all'area protetta, previa demolizione e ripristino dei luoghi originari ed eventuale cessione all'EdG delle aree interessate
	condizioni	2 condizioni di antropizzazione (tranne per MO)	2 condizioni di antropizzazione (tranne per MO)			

ZONA PRE-PARCO	att. ammesse			EMERGENZE CULTURALI (elab. T3.2): chiese, edifici religiosi, fontane-RS case coloniche, palazzi-RS ,RRC	Su tutti gli edifici esistenti potranno comunque essere ammessi interventi manutentivi (art. 42 e 43 Lr. 47/78), oppure di restauro e risanamento conservativo (lett. c) comma 1 art. 31 L. 457/78) e ristrutturazione edilizia. Sarà ammesso il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'uso residenziale, per edifici riconosciuti
	int. ammessi	MO, MS, altre categorie saranno ammesse dopo censiti gli edifici come in Appendice 1 CD ammesso secondo le indicazioni dei Comuni ma nell'ambito delle attività ammesse	MO, MS, RS, RRC		

	<p>RS, RRC negli edifici 4.1.a</p> <p>CD da 2.4 stalla e/o fienile a 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 con: A interno del 20% della SU esistente con CU può aumentare di 1UA</p>	<p>A interno del 30% della SU esistente con attività 2.4.1 e connessi all'attività agricola con aumento CU di 1 UA legata al nucleo principale edificio e familiare</p> <p>CD da 2.4 stalla e/o fienile a 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 con: A del 20% della SU esistente con CU può aumentare di 1UA</p>	<p>DELLE NORME individuate dall'EdG insieme al Comune interessato, possono essere recuperati nella misura del 40% della SU esistente, in aree esterne al Parco e pre-Parco previa demolizione e ripristino dei luoghi originari ed eventuale cessione all'EdG delle aree interessate</p>	<p>all'uso residenziale, per edifici riconosciuti come beni culturali, definiti dal precedente art. 17, oppure per edifici aventi originaria funzione abitativa. Per gli edifici non classificati come beni culturali e destinati o da destinarsi ad attività connesse all'agricoltura, sono ammissibili ampliamenti finalizzati a migliorare la fruibilità e le caratteristiche igienico-sanitarie; tali ampliamenti non dovranno superare, in termini volumetrici, il 10% dell'esistente.</p>
condizioni	1 condizioni di antropizzazione (tranne per MO)	1 condizioni di antropizzazione (tranne per MO)		

**legenda**

MO=manutenzione ordinaria

MS=manutenzione straordinaria

RS=restauro scientifico

RRC=restauro e risanamento conservativo

CD=cambio d'uso

CU=carico urbanistico

UA=unità abitativa

I risultati attesi dall'applicazione delle norme modificate sono sostanzialmente legati da un lato alla maggiore articolazione delle possibilità d'intervento sul PEE, con contenuti normativi più consoni alla nuova legislazione regionale (specificamente la 20/2000) e dall'altro al controllo sulle effettive possibilità di aumentare il c.d. carico urbanistico sul territorio del Parco. Si è cercato inoltre di favorire il più possibile la presenza abitativa e produttiva dei nuclei legati all'attività agricola, nei vari e nuovi modi in cui questa si presenta oggi.

Si è cercato anche di realizzare un maggior legame tra strumentazione urbanistica comunale e PTP, dando anche indicazioni di metodo sulle modalità di conoscenza del PEE, indispensabili considerando le diversità di atteggiamento tra PEE con valore storico e quello senza.

La stessa limitazione al numero di unità abitative realizzabili unitamente all'introduzione delle 'condizioni di antropizzazione', sono condizioni 'nuove' rispetto alla situazione precedente, più attente alle finalità istitutive del Parco ma calate in una diversa situazione di attenzione alle esigenze della popolazione già insediata e a quella che si insiederà nel territorio del Parco e del pre-parco.

**Monitoraggi.**

Tutte le operazioni introdotte dalle norme modificate, che alterano in qualche misura lo stato di fatto, andrebbero monitorate nei loro effetti e come si è già accennato in rapporto alle misure di monitoraggio da approntare nell'ambito del Piano di gestione del SIC dei Gessi Bolognesi.

L'ipotesi di potenziare il sistema informativo territoriale del Parco, rendendolo capace di aggiornare in continuo, dinamicamente ed in modo interrelazionale, la propria base dati è da valutare, in relazione alla possibilità di stabilire soglie di tolleranza, di allarme, rispetto alle generali condizioni insediative - comprendendo in questo elementi 'invarianti', costitutivi del patrimonio storico-paesaggistico e ambientale del Parco - ed alle modificazioni territoriali che si introducono.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI CAMBI D'USO AMMESSI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NELLE ZONE B E C DEL PARCO**

(prospetto introdotto in fase di controdeduzione)

ZONA	EDIFICI	CATEGORIE DI INTERVENTO (definizioni alla LR 31/2002)	CAMBIO D'USO		VINCOLI	
			da	a	condiz. di antropizz. °	Unità abitative (in più rispetto all'esistente)
B art. 19	STORICI	* MO, MS, RS, RRC RT solo per gli edifici con originaria destinazione abitativa	B2 residenza rurale	A1 residenza	3	0
		B5 agriturismo				
	C1 ricerca scientifica					
	PER LE EMERGENZE CULTURALI DI CUI ALL'ELAB. T3.2: "chiese ed altri edifici religiosi" e "fontane" RS, "case coloniche" e "palazzi" RS, RRC	B6 stalla/fienile	C1 ricerca scientifica (se compatibile con i programmi dell'EdG)	3	1	
Sup. Accessoria delle attività consentite nella zona						
A1 residenza **						
		B5 agriturismo **				
NON STORICI	MO, MS, RRC, D RT solo per gli edifici con originaria destinazione abitativa RE limitatamente alle zone Bp, e solo per gli edifici già destinati ad attività A1 e B2.	B2 residenza rurale	A1 residenza	3	0	
			B5 agriturismo			
			C1 ricerca scientifica			
		B6 stalla/fienile ***	Sup. Accessoria ad A1 e B5	3	0	

\* E' il PSC che assegna le categorie di intervento idonee a ciascun edificio da sottoporre a regime di tutela, attraverso il censimento del patrimonio edilizio esistente (criteri art. 17bis).

\*\* Tale recupero è possibile solo mediante 'progetto di nucleo' di cui all'appendice 1

\*\*\* Tale recupero con cambio d'uso è ammesso solo nell'ambito di nuclei di più edifici (tipo NC e NOS - app. 1), mediante un "progetto di nucleo" di cui all'appendice 1 (la sup. access. può essere anche in aumento rispetto a soglie fissate dai singoli strumenti urbanistici comunali).

° Da tale vincolo è escluso l'intervento di MO e MS.

Obbligatoria la condizione del collegamento alla viabilità ordinaria (art. 17bis).

Gli edifici esistenti privi di valore storico con tipologia in contrasto con le finalità delle presenti norme, individuati dall'EdG di concerto con il Comune consorziato interessato, possono essere recuperati in aree esterne all'area protetta concordate con i Comuni consorziati, previa demolizione e ripristino dei luoghi originari ed eventuale cessione all'EdG delle aree interessate (per i criteri delocalizzativi v. art. 11.6 c. 7 delle norme del PTCP).

*legenda degli interventi edilizi:* MO manutenzione ordinaria, MS manutenzione straordinaria, RS restauro scientifico, RRC restauro e risanamento conservativo, RE ristrutturazione edilizia, RT ripristino tipologico, D demolizione senza ricostruzione (definizione all'appendice 1 delle norme del PTP)

ZONE	EDIFICI	CATEGORIE DI INTERVENTO (definizioni alla LR 31/2002)	CAMBIO D'USO		VINCOLI	
			da	a	condiz. di antropizz. °	Unità abitative (in più rispetto all'esistente)
C  (art. 20)	STORICI **	* MO, MS, RS, RRC, RT A (interno) della SU = max 10% se A1; = max 25% se B2	B2 residenza rurale	A1 residenza	2	1 # (in caso di A. con uso B2)  1 (in caso di passaggio a residenza)
		PER LE EMERGENZE CULTURALI DI CUI ALL'ELAB. T3.2: "chiese ed altri edifici religiosi" e "fontane" RS, "case coloniche" e "palazzi" RS, RRC		B5 agriturismo		
	C1 ricerca scientifica					
	C4 attività di servizio					
	NON STORICI	MO, MS, RRC, D, RE, RT A della SU = max 25% se B2 A (interno) della SU = max 30% se B2 A (interno) della SU = max 10% se A1	A1 residenza	B2 residenza rurale		
				B5 agriturismo		
C1 ricerca scientifica						
C4 attività di servizio						
		B6 stalla/fienile, anche accorpati alla residenza	F1 turismo rurale			
	A1 residenza					
	B2 residenza rurale					
	B5 agriturismo					
			C1 ricerca scientifica			
			C4 attività di servizio			
			F1 turismo rurale			

\* E' il PSC che assegna le categorie di intervento idonee a ciascun edificio da sottoporre a regime di tutela,

attraverso il censimento del patrimonio edilizio esistente (criteri art. 17bis).

\*\* Per gli edifici con tipologia "villa" o "palazzo" è possibile il recupero ad attività ricettiva alberghiera F3, se esistono 3 condizioni di antropizzazione; nonché a residenza A1 con la realizzazione di 3 unità abitative se la superficie utile è superiore a 500 mq.

° Da tale vincolo è escluso l'intervento di MO.

# Nuova unità abitativa legata al nucleo principale (edilizio e familiare).

Gli edifici esistenti privi di valore storico con tipologia in contrasto con le finalità delle presenti norme, individuati dall'EdG di concerto con il Comune consorziato interessato, possono essere recuperati in aree esterne all'area protetta concordate con i Comuni consorziati, previa demolizione e ripristino dei luoghi originari ed eventuale cessione all'EdG delle aree interessate (per i criteri delocalizzati v. art. 11.6 c. 7 delle norme del PTCP).

E' consentita la ricostruzione dei ruderi di edifici storici solo per usi agricoli B, purché compatibili con la tipologia edilizia originaria.

legenda degli interventi edilizi: MO manutenzione ordinaria, MS manutenzione straordinaria, RS restauro scientifico, RRC restauro e risanamento conservativo, RE ristrutturazione edilizia, RT ripristino tipologico, D demolizione senza ricostruzione (definizione all'appendice 1 delle norme del PTP)

**Valutazione della variazione del carico urbanistico, in termini di nuovi alloggi a residenza A1, dal recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola**  
(testo introdotto in fase di controdeduzione)

La Variante adottata ha introdotto, rispetto alla norma del PTP precedente, limitazioni al recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, predisponendo per tale tematica una disciplina coerente ai contenuti della LR 20/2000 (cf. capo A-IV) e alle disposizioni del vigente PTCP (cf. Titolo 11), come è stato esplicitato anche nel documento di VAL.S.A.T. In particolare le possibilità di intervento di recupero, introdotte dalla Variante adottata agli artt. 17, 17bis, 19 e 20, sono correlate al valore storico del fabbricato, al contesto ambientale in cui è inserito (sottozona dell'area protetta), alla tipologia insediativa ovvero all'uso originario, alle infrastrutture e servizi esistenti, al rapporto con l'attività agricola. Inoltre la Variante stabilisce un numero limite di nuove unità abitative realizzabili per ogni edificio recuperato; limitazione che nel precedente testo normativo del PTP era del tutto assente.

Ora, in fase di controdeduzioni, sono state assunte alcune modifiche normative in materia di interventi di recupero; pertanto al Capitolo C. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE del documento Val.S.A.T. è stato aggiunto allo schema di sintesi della disciplina introdotta con la Variante il necessario aggiornamento al quale si rimanda.

Su tale base, si costruisce lo scenario ipotizzabile con l'applicazione di tale disciplina, attraverso la valutazione dell'aumento possibile del carico urbanistico, in termini di nuovi alloggi a residenza A1 (v. appendice 3 al PTP), realizzabili nel territorio del Parco ad oggi. Quanto di seguito riportato sarà inserito al capitolo C del documento di Val.S.A.T..

In coerenza con le finalità delle diverse zone (cf. art. 25 comma 1 LR 6/2005), la norma modificata dalla Variante:

- in zona B, consente aumenti di carico urbanistico di 1 alloggio a residenza A1, solo mediante il recupero degli edifici storici con uso originario stalla-fienile (B6) appartenenti a nuclei rurali di tipo NC e mediante un 'progetto di nucleo' (cf. appendice 1 alle norme del PTP);
- in zona C, consente aumenti di carico urbanistico di 1 alloggio a residenza A1, in caso di cambio d'uso degli edifici ex stalla-fienile, sia storici che non storici.

Lo scenario ipotizzabile si basa su stime elaborate dai dati presenti nei Censimenti del patrimonio edilizio esistente per il territorio di competenza dei Comuni di Ozzano dell'Emilia e di Pianoro; per il territorio di competenza del Comune di San Lazzaro, che non possiede una simile banca dati, si è proceduto ad una stima rispetto ai dati complessivi presenti nell'Integrazione al Quadro conoscitivo che accompagna la Variante adottata.

La stima, di cui alla tabella seguente, definisce il numero di edifici con tipologia stalla-fienile ancora da recuperare alla data di adozione della Variante al PTP; per ognuno di questi edifici è possibile realizzare un solo alloggio.

**NUMERO DI NUOVI ALLOGGI REALIZZABILI con destinazione residenza (A1)**

(edifici stalla-fienile ancora da recuperare ad uso residenziale A1, alla data di adozione della Variante al PTP)

zona	edificio stalla-fienile		Ozzano dell'Emilia	Pianoro	San Lazzaro di Savena	Totale alloggi realizzabili per zone di Parco	Totale edifici esistenti per zone di Parco
Bp	storico	N. edifici esistenti	7	0	30		37
		di cui ancora da recuperare	6	0	3	9	
C	storico	N. edifici esistenti	26	12	74		112
		di cui ancora da recuperare	8	4	22	34	
	non storico <sup>1</sup>	N. edifici esistenti	6	3	16		25
		di cui ancora da recuperare	6	3	16	25	
<b>Totale alloggi realizzabili</b>						<b>68</b>	
<i>Numero complessivo degli edifici esistenti (stalla-fienile)</i>							<b>174</b>

Con la norma del PTP precedente alla Variante, tale numero risulterebbe come il dato numerico minimo e il valore massimo resterebbe in realtà indeterminato in quanto, come detto sopra, la norma precedente non fissa limiti riguardo al numero di alloggi realizzabili.

<sup>1</sup> Il recupero a residenza deve risultare compatibile con le caratteristiche tipologiche degli edifici (cf. art. 20 comma 5 del PTP).

## **7.Proposta di lavoro per lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione**

Si riporta di seguito una proposta relativa allo svolgimento dei lavori della Conferenza di Pianificazione della variante. Pur ricordando che la Conferenza di Pianificazione di un P.T.P. dovrà essere convocata dall'Amministrazione Provinciale:

Il numero di sedute minime necessarie sarà 4:

1° seduta – apertura della Conferenza di Pianificazione, registrazione e verifica della legittimazione dei soggetti partecipanti, definizione del programma di lavoro, illustrazione della proposta di variante, consegna dei materiali.

2° seduta – esposizione delle prime osservazioni e valutazioni dei soggetti partecipanti alla conferenza.

3° seduta – sintesi e risposta sulle osservazioni e valutazioni pervenute ed eventuale consegna di materiale modificato.

4° seduta – esposizione delle osservazioni/valutazioni conclusive dei soggetti partecipanti, sottoscrizione del verbale conclusivo e chiusura della conferenza.

Gli Enti chiamati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione saranno: la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna, l'Ente di gestione del Parco dei gessi e dei Calanchi dell'Abbadessa, i Comuni e le Comunità Montane contermini, l'Autorità di Bacino, il Consorzio di Bonifica, il Servizio di protezione Civile, l'ARPA, l'USL, il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e forestali, IBC, la Soprintendenza Beni artistici e Storici, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il paesaggio dell'Emilia Romagna, la SEABO, l'ENEL.

Sarà necessario prevedere almeno un incontro aggiuntivo per illustrare la Variante alle associazioni portatrici di interessi, ai sensi dell'art.14 della L.R.20/2000 nel quale si precisa che la conferenza dovrà realizzare la concertazione con le associazioni economiche e sociali chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dal Documento Preliminare.

Le associazioni chiamate a partecipare alla conferenza di pianificazione saranno, ad esempio, le confederazioni legate agli agricoltori e agli artigiani, le cooperative, le associazioni o enti di protezione legati all'ambiente o agli animali, le associazioni di cacciatori e di speleologi, e ogni altra interessata al territorio del Parco

## INTEGRAZIONI AL 'QUADRO CONOSCITIVO' del P.T.P.

I dati che seguono sono allegati alle singole parti della relazione generale della Variante. Essi sono serviti ad inquadrare il contesto territoriale nell'articolazione di piano, sfruttando in particolare la recente digitalizzazione dei contenuti (sia di analisi che progettuali) del Piano Territoriale del Parco e ad approfondire alcune tematiche, segnatamente quella del PEE in zona extra-urbana.

### 1. Dati introduttivi.

Il Parco dei gessi Bolognesi e dei Calanchi della Abbadessa ha un'estensione complessiva di 4.795,9<sup>7</sup> ettari, così suddivisa:

Comune	Estensione - ha	%	Numero edifici
S.Lazzaro	2.206,96	46,02	878
Ozzano	1.464,86	30,55	312
Pianoro	972,10	20,27	105
Bologna	151,60	3,16	26
<b>totale</b>	<b>4.795,52</b>	<b>100</b>	<b>1.321</b>

Facendo riferimento alla zonizzazione di P.T.P., si ha la seguente ripartizione:

ZONA di P.T.P.	n. aree	superficie in ha	%
A	6	163,23	3,36
B	11	930,91	19,20
C	11	2.001,16	41,22
Pp	13	1.376,32	29,53
Riqualficazione Ambientale	5	23,36	0,48
Zone urbane	21	300,54	6,20
<b>totale</b>	<b>67</b>	<b>4.795,52</b>	<b>100,00</b>

Nel parco, risiedevano (certificazione anagrafica al 1999) 7.088 abitanti, comprendendo tutte le zone anche quelle definite come 'zone urbane'.

La suddivisione per comune era la seguente:

Comune	abitanti	%
Bologna	398	5,6
S.Lazzaro	4.103	57,8
Pianoro	2.202	31,1
Ozzano	385	5,5
<b>totale</b>	<b>7.088</b>	<b>100</b>

La densità territoriale, misurata nel rapporto tra estensione del Parco (comprensivo di pre-parco) e abitanti residenti era di 147,8 abitanti per chilometro quadrato.

Questa densità, se misurata per ogni singolo territorio comunale (per la parte interessata dal parco e dal pre-parco), era invece di 263,5 ab/kmq per Bologna (2.700<sup>8</sup> sull'intero comune), 226,5 ab/kmq per Pianoro (151,2 sull'intero comune), 185,9 ab/kmq per S.Lazzaro (652,9 sull'intero comune), e 26,3 ab/kmq per Ozzano

<sup>7</sup> Misurazione effettuata su cartografia informatizzata.

<sup>8</sup> Popolazione al 31.12.2000

dell'Emilia (160,2 sull'intero comune).

La densità di 'edifici', misurata sul territorio del parco depurata dalle c.d. 'zone urbane' (che interessano circa 300,54 ha), risultava essere di 29,4 edifici per chilometro quadrato.

Suddivisione per sottozona nei territori comunali, superficie in ettari:

comune	Bologna	PIANORO	OZZANO	S.Lazzaro	totale	%
sottozone	ha	ha	ha	ha	ha	
1 A		2,24	63,44	97,56	163,23	3,40
2 Bg		176,21		234,68	410,89	8,57
3 Bc			127,42		127,42	2,66
4 Bp			102,08	290,52	392,60	8,19
5 Cc		430,30	263,62	362,31	1056,23	22,03
6 Cf		36,55	1,55	447,44	485,54	10,12
7 Cg				30,90	30,90	0,64
8 Cp			189,26	58,37	247,63	5,16
9 Cca			64,83		64,83	1,35
10 Cpa			116,04		116,04	2,42
11 P1				3,85	3,85	0,08
12 P2		3,77			3,77	0,08
13 P3				13,07	13,07	0,27
14 P4				1,12	1,12	0,02
15 P5		1,55			1,55	0,03
16 PPc		203,14	279,12		482,27	10,06
17 PPca			177,09		177,09	3,69
18 PPp	46,16		64,37	284,21	394,74	8,23
19 PPpa			12,88	77,83	90,70	1,89
20 PPf	55,13			122,92	178,05	3,71
21 PPg	14,49	12,87		26,11	53,48	1,12
22 Zone urb.	35,82	105,48	3,16	156,07	300,54	6,27
	151,60	972,10	1.464,86	2.206,96	4.795,52	100,00
<b>%</b>	<b>3,16</b>	<b>20,27</b>	<b>30,55</b>	<b>46,02</b>	<b>100,00</b>	

% sul comune 1,08 9,07 22,62 49,35

Percentuali del territorio comunale interessato dal parco, del numero di edifici sul totale del parco e del territorio comunale interessato dal parco.

comune	Bologna	Pianoro	Ozzano E.	S.Lazzaro
% del territorio comunale interessato dal parco	1,08	9,07	22,62	49,35
% di edifici sul totale del parco(*)	1,97	7,95	23,62	66,46
% di territorio comunale interessato sul totale del parco	3,16	20,27	30,55	46,02
% di popolazione sul totale del parco	5,6	31,1	5,5	57,8

(\*) esclusi gli edifici compresi nelle zone urbane.

**Dati relativi al punto 1. Gestione agro-forestale**

tipologia	n. aree	superficie in ha	%
Bosco ceduo con alto fusto	61	694,61	49,8
Bosco ripariale	34	156,33	11,2
Cespuglieti, arbusteti	132	530,50	38,0
Rimboschimenti, fustaie e misti	10	14,01	1,0
	<b>237</b>	<b>1.395,44</b>	<b>100</b>

Dalla tabella soprariportate si può rilevare l'articolazione della varie tipologie di copertura come censite nelle tavole di P.T.P.

**Dati conoscitivi di supporto alla tematica del recupero del patrimonio edilizio esistente (PEE), punto 4. Recupero del patrimonio edilizio esistente.**

Gi edifici cosiddetti 'sparsi', cioè localizzati in territorio extraurbano (d'ora in avanti si parlerà di *territorio rurale*) ricompresi nell'ambito del Parco sono 1.321, di cui 878<sup>a</sup> (66,6%) a S.Lazzaro, 312 (23,73%) a Ozzano, 105 (7,7%) a Pianoro e 26 a Bologna (1,9%); per i comuni di Ozzano e Pianoro è possibile conoscere anche il numero di 'nuclei' di edifici che sono rispettivamente 70 e 119.

Con riferimento alla zonizzazione di P.T.P. si ha la seguente distribuzione:

SOTTOZONA	N.edifici	%
A	2	0,15
Bc	8	0,61
Bg	99	7,52
Bp	118	8,96
Cc	142	10,48
Cf	341	25,89
Cg	11	0,83
Cp	67	5,09
Cpa	42	3,20
Cca	21	1,59
PPc	67	5,09
PPca	60	4,56
PPf	101	7,67
PPg	14	1,06
PPp	163	12,38
PPpa	43	3,26
P3	4	0,30
P4	4	0,30
P5	2	0,15
altri	12	0,91
<b>totale</b>	<b>1321</b>	<b>100,00</b>

Numero complessivo di edifici in 'territorio rurale' suddiviso per territori comunali:

COMUNE	N.edifici	%
--------	-----------	---

<sup>a</sup> È necessario segnalare che per il comune di S.Lazzaro di Savena si sono riportati gli edifici come digitalizzati dall'UT del comune: è lecito supporre che molti di questi siano in realtà edifici precari come baracche telate, etc, nei comuni di Ozzano e Pianoro il rilievo degli edifici è stato più selettivo nel senso che ha in genere escluso tali tipologie.

Bologna	26	1,97
Ozzano dell'Emilia	312	23,73
Pianoro	105	7,7
San Lazzaro di Savena	878	66,6
<b>totale</b>	<b>1.321</b>	<b>100,00</b>

Numero di edifici con riferimento ai singoli territori comunali ed alle sottozone del P.T.P.

territorio di Bologna				
SOTTOZONA di P.T.P.	n.edifici	%	% zona P	
PPf	10	38,46		
PPp	16	61,54		
<b>totale</b>	<b>26</b>	<b>100,00</b>	<b>26</b>	<b>100,00</b>

territorio di S.Lazzaro di S.				
SOTTOZONA di P.T.P.	n.edifici	%	% altre zone (2 in A)	
	14	1,59	14	1,59
Bg	79	9,00		
Bp	91	10,36	170	19,36
Cc	59	6,72		
Cf	323	36,79		
Cg	11	1,25		
Cp	17	1,94	410	46,70
P3	4	0,46		
P4	4	0,46		
PPf	91	10,36		
PPg	13	1,48		
PPp	133	15,15		
PPpa	39	4,44	284	32,35
<b>totale</b>	<b>878</b>	<b>100,00</b>		

territorio di Ozzano E.				
SOTTOZONA di P.T.P.	n.edifici	%	% zona B	
Bc	8	2,56		
Bp	27	8,65	35	11,22
Cc	33	10,58		
Cca	21	6,73		
Cp	50	16,03		
Cpa	42	13,46	146	46,79
PPc	53	16,99		
PPca	60	19,23		
PPp	14	4,49		
PPpa	4	1,28	131	41,99
<b>totale</b>	<b>312</b>	<b>100,00</b>		

territorio di Pianoro				
SOTTOZONA di P.T.P.	n.edifici	%	% zona B	
Bg	20	19,80	20	19,80
Cc	50	45,54		
Cf	18	17,82	64	63,37
P5	2	1,98		
PPc	14	13,86		
PPg	1	0,99	17	16,83
<b>totale</b>	<b>101</b>	<b>100,00</b>		

Totale edifici per zone di P.T.P. :

	S.Lazzaro	Ozzano	Planoro	Bologna	tot.
A	2				2
B	170	35	20		225
C	410	146	68		624
PP	284	131	17	26	458
tot.	866	312	105	26	1.309

#### Note sulle caratteristiche tipologiche edilizie ed insediative

La raccolta di informazioni relativa a questo punto è fondamentale per la valutazione delle possibilità d'intervento sugli edifici, sia quelli con valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, sia quelli privi di tale valore.

L'approfondimento di carattere territoriale/insediativo dovrebbe servire a creare condizioni normative e cartografiche di riferimento per interventi in nuclei di edifici, dei quali si vuole mantenere la riconoscibile unitarietà dell'impianto 'urbanistico'. Tale approfondimento dovrebbe portare alla definizione di unità minime di riferimento per interventi di una certa complessità sulle quali utilizzare strumenti urbanistici preventivi come ad esempio i piani di recupero, etc.

Per quanto riguarda i nuclei in territorio rurale si potrebbe applicare, riconoscendone il perdurante valore, un'articolazione come quella proposta negli anni '50 da vari autori (ORTOLANI, GAMBI), e cioè suddividere le tipologie insediative in:

Esempio:			
NE	Nucleo elementare	Singolo edificio	edificio monocrpo edificio seriale edificio aggregato polifunzionale edificio specifico complesso
NC	Nucleo in ordine chiuso	Corte, con affaccio di più edifici, non necessariamente chiusa.	
EAP	Nucleo in ordine sparso	composizione di edifici semplici separati, con schema aggregativo casuale	

Una volta individuate le tipologie insediative si dovrebbe articolare l'analisi sui singoli edifici<sup>10</sup> con la classificazione in:

Esempio:			
EM	edificio monocrpo	edificio caratterizzato da struttura compatta, anche multipiano con dimensioni spaziali omogenee e eventualmente simmetria compositiva, con destinazione unica o prevalente	palazzo <sup>11</sup> villa edificio padronale abitazione rurale stalla fienile casa torre
ES	edificio seriale	edificio caratterizzato dalla ripetizione seriale di partizioni strutturali modulari	abitazione rurale
EAP	edificio aggregato polifunzionale	edificio derivato dalla varia composizione di edifici aggregati semplici con corpi di fabbrica, sovrapposti o giustapposti, polifunzionale	abitazione rurale, stalla, fienile, magazzino
EA	edificio accessorio	edificio di modesta entità e struttura elementare	casella, forno, porclaiia, pollaio, garage, rimessa, magazzino.

<sup>10</sup> Qui si parla di edifici perché si ha l'obiettivo di disciplinare gli interventi su di essi, ma ci sono altri 'manufatti' da censire e tutelare come le aie ad esempio.

<sup>11</sup> Villa: edificio caratterizzato da struttura compositiva complessa e caratteristiche architettoniche di pregio con funzione esclusivamente residenziale in costante rapporto con il lotto di pertinenza; palazzo: edificio caratterizzato da struttura compatta di notevoli dimensioni spaziali e caratteristiche architettoniche di pregio con funzione prevalentemente residenziale; edificio padronale: edificio di struttura e dimensioni superiori rispetto all'edificio rurale, in cui la funzione residenza prevale rispetto a quella agricola.

EC	edificio specifico complesso	edificio a destinazione specialistica, il cui uso originario connota fortemente l'involucro edilizio	pozzo, ricovero attrezzi chiesa, oratorio, edicola
----	------------------------------	--	---

Anche l'uso originale degli edifici dovrebbe essere indagato distinguendo in via esemplificativa e non esaustiva sia per gli edifici non legati all'attività agricola che per quelli legati all'attività agricola:

USI	Corrispondenza con categoria catastale	
1	residenza	A/0
2	ricovero automezzi	C/6
3	produttivo	D/1
4	commercio	C/1
5	terziario privato	A/10, C/3
6	chiesa e canonica (culto)	E/7
7	chostro	E/7
8	cappella (culto)	E/7
9	oratorio (culto)	E/7
10	residenza rurale	F/1
11	stalla	F/2
12	fienile	F/2
13	scuderia	C/6
14	colombaia	F/2
15	porclaiia	F2, F/5
16	pollaio	F/2, F/5
17	forno	F/2
18	deposito e magazzino	C/2, F/2
19	pozzo	F/2,
20	locanda	D/2, F/16
21	mulino	D/1
22	essiccatolo	F/2
23	casa cantoniera	A/0
24	scuola di campagna	B/5
25	casello ferroviario	E/1, A/0
26	struttura per il tempo libero	C/4
27	cimitero	E/8
28	serra	F/11

#### Funzionalità all'attività agricola

E' valore da misurare in funzione non solo del rapporto tra singolo edificio e sua destinazione specifica (come desumibile e quantificabile dall'analisi dello stato di fatto), ma anche ma tra questo e la corte rurale complessiva, intendendo per corte 'lo spazio comune a tutti gli edifici che compongono lo stesso insediamento rurale'<sup>12</sup>.

#### Accatastamento (urbano-rurale)

Dovrebbe diventare una condizione vincolante per l'ammissibilità degli interventi, nel senso pieno della perdita delle caratteristiche di ruralità, ma è indubbio che sia piuttosto complesso accatastare all'urbano una stalla, un fienile (come categoria catastale, ad esempio).

#### Condizioni di antropizzazione esistenti

Se è il paesaggio rurale, considerato come insieme anche formalmente strutturato di elementi testimoniali<sup>13</sup> (dove per elemento testimoniale si deve intendere il risultato di una trasformazione territoriale intervenuta nel

<sup>12</sup> Sintetica ed efficace definizione contenuta nelle NTA del PRG del comune di Malalbergo. In ogni caso come ricorda l'Ortolani, al concetto di corte viene necessariamente associata l'esistenza di uno spazio scoperto interno.

<sup>13</sup> Interessante è la definizione di Landscape che dà la EEA:

"The traits, patterns and structure of a specific geographic area, including its biological composition, its physical environment, and its anthropogenic or social patterns."

tempo, opera o meno dell'uomo: un rimboschimento, un fenomeno erosivo, una edificazione, la realizzazione di determinate attività culturali, etc.), che si vuole tutelare, allora è abbastanza evidente come in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, sia un controsenso autorizzare nuovi interventi di trasformazione/alterazione dello stato dei luoghi consentendo nuove strade, nuove costruzioni, nuove infrastrutture di servizio<sup>14</sup>.

Dunque per quanto concerne gli interventi ammessi sul PEE esistente (sia storico che non), non si permetteranno interventi edilizi al di fuori di quelli manutentivi, a meno che non siano dimostrabili determinate condizioni al contorno esistenti di antropizzazione.

Per condizioni di antropizzazione<sup>15</sup> si possono intendere le seguenti:

collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile pavimentata e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche, con sezione di almeno m 3;

collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

collegamento alla rete di fognatura pubblica, ovvero in mancanza, adeguato sistema di raccolta delle acque di rifiuto provenienti da scarichi civili;

collegamento alla rete di distribuzione idrica, ovvero, in mancanza, adeguato pozzo per uso domestico di cui sia garantita la potabilità e la regolarità amministrativa di apertura.

Queste condizioni di antropizzazione possono essere modulate in funzione del contesto ambientale cui si riferiscono.

#### Il Contesto ambientale.

Si può molto schematicamente dire che per "contesto ambientale" si può intendere un'area fortemente connotata sotto il profilo storico, paesaggistico e naturalistico, nella quale alcuni elementi caratterizzanti conferiscono al contesto stesso un'identità specifica che lo distingue, anche morfologicamente da altri contesti. Nel caso del Parco (e quindi anche per i comuni interessati) il contesto ambientale, dovrebbe coincidere necessariamente con le varie sottozone B e C e P, individuate dalla zonizzazione del P.T.P., che sono già elemento progettuale, nell'ambito del territorio del Parco; a tale articolazione si dovrebbe far riferimento univoco per ammettere o meno qualunque tipo di intervento.

Inoltre nei contesti si dovrebbero individuare gli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale<sup>16</sup> (come previsti all'A-8). Essi sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi ineditificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.<sup>17</sup>

#### Osservazioni alle n.t.a. del p.t.p. del parco dei gessi per la gestione delle aree agricole e forestali (a cura di A. Pesino).

Dopo un'attenta lettura delle N.T.A., che normano la gestione delle aree agricole e forestali, interne al Parco ed in zona di Pre - Parco, a seguito anche di un superficiale tentativo di aggiornamento della Cartografia<sup>18</sup> tematica allegata al Piano (Tav. 3.1) e sulla base delle ipotesi di Variante del P.T.P. elaborate dall'Ente di Gestione, si sono evidenziate alcune problematiche.

Riguardo agli strumenti:

1) le analisi effettuate per la predisposizione della cartografia tematica del P.T.P., non sono state sufficientemente approfondite, tant'è che la classificazione delle aree agricole e forestali sono superficiali: non sono state individuate le tipologie dei popolamenti (la differenziazione è stata effettuata solo per le formazioni ripariali) o delle colture agricole (seminativi, colture arboree, prati stabili, ecc.) e non è stato individuato il governo del bosco.

Si ritiene che il governo costituisca, insieme con la tipologia forestale, il parametro utile per mirare ed indirizzare le scelte gestionali.

<sup>14</sup> Per quanto riguarda il paesaggio agrario, anche se può sembrare un controsenso, è necessario valutare la velocità dei suoi cambiamenti in relazione a determinati interventi produttivi, cioè a dire il cambiamento (modificazione di forme, di elementi formalmente strutturanti) può essere considerato come elemento intrinseco al paesaggio stesso.

<sup>15</sup> Definizioni tratte in parte dalle NTA dei PRG dei Comuni di Ozzano dell'Emilia e Pianoro, anche se in quelle sedi si parla di condizioni di urbanizzazione in luogo di antropizzazione.

<sup>16</sup> Con riferimento alla individuazione del "territorio urbanizzato", quello "urbanizzabile" e quello "rurale".

<sup>17</sup> Quali il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; la viabilità storica extraurbana; il sistema storico delle acque derivata e delle opere idrauliche; la struttura centuriata; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le piantate, i maceri e i filari alberati; il sistema storico delle partecipanze, delle università agrarie e delle bonifiche.

<sup>18</sup> In prima analisi si sono riscontrati alcuni errori sia dovuti a problemi di digitalizzazione, sia ad un'iniziale mancanza di approfondimento in fase di elaborazione della stessa. Inoltre, si sono evidenziate i cambiamenti di coltura dovuti o all'abbandono delle attività agricole sia al fenomeno opposto, cioè di rimessa a coltura di porzioni cespugliato/boschetto.

Tutte le aree calanchive, così particolari per la dinamica evolutiva non sono state cartografate, se non in linea di massima relativamente alla zonizzazione.

Nei confronti della norma:

1) il principio della "conservazione e riqualificazione dell'ambiente naturale" e del "... restauro e valorizzazione dell'ecosistema" (enunciato al comma 1 dell'art. 1), pur essendo condiviso da chi scrive, nel contesto di questa norma sembra essere inteso solo come abbandono delle precedenti tradizioni agro - forestali per un avviamento verso altre forme di governo dei boschi e di gestione dell'agricoltura, senza considerare il fatto che lo stato in cui si trovava il territorio al momento dell'istituzione del Parco era proprio il risultato di tali attività umane. Con questo non si vuole negare che certe attività non fossero nocive all'ambiente, ma sarebbe necessaria un'analisi più approfondita e meglio giustificata, per motivare le azioni proposte nella norma che tendono a relegare l'attività agro - forestale solo ad alcune forme (per i boschi l'unico governo individuato come appropriato è quello a fustaia; la gestione agricola vincolata unicamente al biologico). Tutto ciò pur sottolineando la volontà di "tutela del paesaggio agrario e delle testimonianze storiche dell'insediamento umano" (come le suddette attività sono) e di "riqualificazione della presenza antropica nel contesto dell'area protetta, ...". Inoltre, prevedendo di avviare la vegetazione ad una condizione di maggiore naturalità che comunque non rispecchia le tradizioni e la storia dei luoghi non si prende mai in considerazione di lasciare all'evoluzione naturale cenosi para - naturali in via di sviluppo, come ad esempio cespuglieti e arbusteti;

2) relativamente alla tutela delle aree forestali (art. 12) per le quali si definisce che le "finalità generali da perseguirsi sono ... relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di stazione", si vuol sottolineare che anche il bosco ceduo è da ritenersi una "cenosi tipica" anche se non strutturalmente complessa. Ma non solo per questo aspetto è da scartare come scelta gestionale, in quanto provvedendo ad indicare trattamenti diversi, sulla base della tipologia e delle condizioni stazionali, si può ottenere il duplice effetto di "riqualificare" quelle cenosi e di garantire il diritto di godimento di un bene al proprietario. Questo concetto, che potrebbe essere esteso a tutto il territorio del Parco (con caratteristiche ecologiche adeguate), si potrà scegliere di limitarlo alle Zone B e/o C, considerando, comunque, che il problema dei risarcimenti economici dovrà essere previsto, per coloro i quali ne faranno richiesta, perché la limitazione del godimento del proprio bene ha una giustificazione sociale, ma per l'individuo limitato l'intervento ha una valenza economica, seppur minima;

3) entrando nello specifico della normativa per le Zone B e C, chi scrive si è posto alcune domande per capire l'impostazione delle norme:

> quali sono gli "interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione" (vedi art. 19 e 20, comma 3.1., 3.2., 3.4. e 3.5.)? lo sfalcio, il diradamento selettivo, il taglio raso della vegetazione. Dipende sicuramente da qual è la priorità per l'area che si sta considerando, cioè dall'obiettivo. Ma qual è l'obiettivo? Se si tratta di popolamenti naturali, come per esempio il caso degli arbusteti e del cespuglieto a margine del bosco, l'evoluzione naturale, escludendo qualunque intervento, è la strada giusta;

> a carico di chi sono gli interventi suddetti e quelli di "contenimento e controllo a margine dei coltivi"? perché farlo? deve provvedere il Parco o il proprietario? Il motivo per cui ci si domanda perché sia necessario contenere questa fascia a margine del bosco dipende da un concetto ben espresso dal Prof. D. Ubaldi: "la vegetazione legnosa che chiude i margini dei boschi costituisce una barriera protettiva. Essa contribuisce a mantenere equilibrate condizioni di umidità e di temperatura all'interno della foresta, ..." (tratto da "flora e vegetazione dell'Emilia - Romagna" ed. Regione Emilia - Romagna);

> Per quale motivo effettuare l'operazione di cui sopra se sono proprio le aree a margine dei campi le più ricche di fauna e flora?;

> Qual è il senso dell'esclusione dei tagli d'utilizzazione su i nuclei di fustaia transitoria? Per tali popolamenti d'origine agamica, anche se non a breve termine, si può prevedere, dato il precoce invecchiamento biologico dei polloni, un collasso simultaneo del soprassuolo. Per cui eliminare la possibilità di effettuare il taglio di rinnovazione è un controsenso, perché si mette a repentaglio la stabilità del soprassuolo, la sicurezza idrogeologica del versante su cui vegeta, ecc. esistono trattamenti adeguati che permettono il passaggio da una fustaia transitoria ad una definitiva, con pochi "traumi" di tipo "ambiental-naturalistico";

4. L'arboricoltura da legno è consentita solo in Zona C, ma è una pratica agronomica a basso impatto: si possono realizzare gli impianti escludendo nelle pratiche colturali tutti i trattamenti fitosanitari, rispettando le limitazioni dettate dalla morfologia del terreno e dalla norma sulle lavorazioni del terreno.

Dal punto di vista propositivo si propone un'approfondimento della componente vegetazionale, tramite un'indagine realizzata in campagna. Intanto si è pensato di schematizzare, tramite la matrice allegata, un primo schema, da cui partire, per stabilire le azioni, che si possono valutare di volta in volta, attuabili in bosco e nelle cenosi intermedie tra il bosco e il prato/seminativo.

La soluzione proponibile alle difficoltà create dalle attuali norme, potrebbe risiedere nel Regolamento o in un altro strumento (Piano di settore) che va meglio a definire i concetti solo abbozzati nello schema allegato.


Il Piano di Settore agricolo, il P. di S. forestale, il P. di S. delle aree degradate, ecc. vanno a individuare puntualmente le aree sensibili da salvaguardare e quelle in cui le attività possono essere condotte secondo i principi della conservazione e riqualificazione.


Un secondo momento potrebbe essere quello di Piani di Gestione per la programmazione economica e sociale in cui si individuano per tre anni i programmi attuativi annuali a carico del Parco e le incentivazioni per il privato che il Parco prevede di impegnare per garantire il raggiungimento degli obiettivi che si pone il P.T.P.

#### **Approfondimenti relativi alle zone di transizione**

Nella tavola a colori della pagina successiva sono riportati i tematismi relativi alle aree boscate del Parco dei Gessi, unitamente al Patrimonio edilizio esistente in zona extraurbana e alle indicazioni di P.T.P. ).

Nella stessa tavola sono riportate in rosso le aree di 'transizione' (aree studio), cioè quelle aree che una verifica sul campo ha dimostrato essere passate da uno stato ad un altro, diverso da quello riportato nelle tavole di P.T.P. (a.e.da una zona a cespuglieto ad una boscata, etc)





le aree studio

**Ipotesi di modifica delle possibilità d'intervento agro-forestali**

Azioni Tipologie	Bosco ceduo con rilascio di matricine		Bosco ceduo composto	Avviamento all'alto fusto	Diradamento basso e alto	Tagli di utilizzazione in fustata a tagli successivi	Indirizzo/controllo Controllo/risanamento <sup>(1)</sup>	Evoluzione naturale	Arboricoltura da legno e Vite <sup>1</sup>		
	Zona B	Zona C e PreParco	Tutte le Zone	Tutte le Zone	Tutte le Zone	Tutte le Zone	Tutte le Zone	Tutte le Zone	Tutte le Zone		
	Pendenza < al 40 %	Pendenza > al 40 %	senza limitazioni di pendenza							Pendenza < al 30 %	Pendenza > al 30 %
Querceti mesofili (carro, roverella e rovere; carpino)	X	X	X	X		X					
Orno - ostrieti (carino nero, ornello; roverella)	X denso	X denso	X poco denso		X rado	X		X rado			
Querceti xerofili (roverella e cespuglieti)					X		X	X			
rado											
Cespuglieti xerofili (ginestra, ginepro, erica)							X	X			
Veg. del Gessi (alaterno, fillirea; roverella)								X			
Veg. del Calanchi (xerofite)								X			
Veg. igrofila					X		X	X			
Robinieti					X	X		X			
Rimboschimenti					X	X					
Prati stabili							X				
Ex - coltivi, coltivi da convertire								X	X		

X azioni consentite

<sup>(1)</sup> rispettando le indicazioni riguardanti le lavorazioni del terreno previste già nelle norme del P.T.P.

<sup>(1)</sup> considerando tale pratica come una ripulitura del materiale secco o seccaginoso